



COMUNE DI RODANO  
Provincia di Milano



**ISO 9001**  
LL-C (Certification)



**ISO 45001**  
LL-C (Certification)

Certificato ISO 9001:2015 n. 3922821  
Certificato ISO 45001:2018 n. 3922821

Via G. Gozzano n. 6  
20831 Seregno (MB)  
Tel. 0362.221543  
0362.246248  
Fax 0362.247012  
email: studio@mpiuassociati.it  
www.mpiuassociati.it

COMMESSA  
AAARCHIVIO25)C64-25  
Rodano\_riqualificazione via e parcheggio

F.TO  
A4

ELABORATO

**DOCPEGE03**

FILE  
Progetto Esecutivo/DOCPEGE03

SCALA  
-

**PROGETTO ESECUTIVO**

DENOMINAZIONE PROGETTO

**LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO  
PARCHEGGIO SU VIA G. GIUSTI E MANUTENZIONE  
STRAORDINARIA DEL PARCO ANNESSO  
CUP: J78E25000260004**

DENOMINAZIONE ELABORATO

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - PARTE  
AMMINISTRATIVA**

|     |             |             |
|-----|-------------|-------------|
|     |             |             |
|     |             |             |
|     |             |             |
|     |             |             |
|     |             |             |
|     |             |             |
|     |             |             |
|     |             |             |
| 0   | Giugno 2026 | EMISSIONE   |
| REV | DATA        | DESCRIZIONE |

| DATA          | STESURA    | VERIFICATO | APPROVATO   |
|---------------|------------|------------|-------------|
| Giugno 2026   | G. MARANTI | A. MAURI   | L. MAGNAGHI |
| I PROGETTISTI |            |            |             |

***CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA***

## Sommario

|                 |                                                                                                                                                         |           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>TITOLO 1</b> | <b>DISPOSIZIONI NORMATIVE.....</b>                                                                                                                      | <b>4</b>  |
| <b>Parte 1</b>  | <b>CONTENUTO DELL'APPALTO .....</b>                                                                                                                     | <b>4</b>  |
| Art.1           | Riferimenti normativi.....                                                                                                                              | 4         |
| Art.2           | Definizioni .....                                                                                                                                       | 4         |
| Art.3           | Oggetto dell'appalto .....                                                                                                                              | 5         |
| Art.4           | Corrispettivo dell'appalto e scelta del contraente.....                                                                                                 | 8         |
| Art.5           | Modalità di stipulazione del contratto .....                                                                                                            | 9         |
| Art.6           | Categorie dei lavori.....                                                                                                                               | 11        |
| Art.7           | Categorie di lavori omogenee, categorie contabili .....                                                                                                 | 11        |
| <b>Parte 2</b>  | <b>DISCIPLINA CONTRATTUALE .....</b>                                                                                                                    | <b>12</b> |
| Art.8           | Interpretazione .....                                                                                                                                   | 12        |
| Art.9           | Documenti contrattuali.....                                                                                                                             | 12        |
| Art.10          | Disposizioni particolari riguardanti l'appalto .....                                                                                                    | 13        |
| Art.11          | Fallimento dell'appaltatore .....                                                                                                                       | 14        |
| Art.12          | Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere.....                                                                                 | 14        |
| Art.13          | Norme generali su materiali, componenti, sistemi ed esecuzione .....                                                                                    | 15        |
| Art.14          | Clausole contrattuali per le gare di lavori per interventi stradali (CAM).....                                                                          | 16        |
| Art.15          | Clausole contrattuali per le gare di lavori per parchi gioco e posa in opera di prodotti per l'arredo urbano e arredi per esterni (CAM).....            | 26        |
| Art.16          | Convenzioni in materia di valuta e termini .....                                                                                                        | 38        |
| <b>Parte 3</b>  | <b>TERMINI DI ESECUZIONE .....</b>                                                                                                                      | <b>38</b> |
| Art.17          | Consegna e inizio lavori.....                                                                                                                           | 38        |
| Art.18          | Termini per l'ultimazione dei lavori .....                                                                                                              | 39        |
| Art.19          | Proroghe.....                                                                                                                                           | 39        |
| Art.20          | Sospensioni ordinate dal Direttore dei lavori .....                                                                                                     | 40        |
| Art.21          | Sospensioni ordinate dal R.U.P. ....                                                                                                                    | 41        |
| Art.22          | Penali in caso di ritardo e premi di accelerazione .....                                                                                                | 42        |
| Art.23          | Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore, piano di qualità di costruzione e installazione, piano dei controlli di cantiere, cronoprogramma ..... | 43        |
| Art.24          | Inderogabilità dei termini di esecuzione .....                                                                                                          | 44        |
| Art.25          | Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini .....                                                                                        | 45        |
| <b>Parte 4</b>  | <b>CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI .....</b>                                                                                                               | <b>45</b> |
| Art.26          | Lavori a misura .....                                                                                                                                   | 45        |
| Art.27          | Eventuali Lavori a corpo.....                                                                                                                           | 46        |
| Art.28          | Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera.....                                                                                            | 47        |
| <b>Parte 5</b>  | <b>DISCIPLINA ECONOMICA.....</b>                                                                                                                        | <b>47</b> |

|                 |                                                                                                  |           |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Art.29          | Anticipazione del prezzo.....                                                                    | 47        |
| Art.30          | Pagamenti in acconto .....                                                                       | 48        |
| Art.31          | Pagamenti a saldo.....                                                                           | 49        |
| Art.32          | Adempimenti subordinati ai pagamenti .....                                                       | 50        |
| Art.33          | Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e di saldo .....                                     | 50        |
| Art.34          | Revisione dei prezzi .....                                                                       | 51        |
| Art.35          | Modifiche del contratto .....                                                                    | 52        |
| Art.36          | Anticipazione del pagamento di taluni materiali.....                                             | 53        |
| Art.37          | Cessione del contratto e cessione dei crediti.....                                               | 53        |
| Art.38          | Tracciabilità dei flussi finanziari .....                                                        | 53        |
| <b>Parte 6</b>  | <b>CAUZIONI E GARANZIE .....</b>                                                                 | <b>54</b> |
| Art.39          | Cauzione provvisoria .....                                                                       | 54        |
| Art.40          | Cauzione definitiva .....                                                                        | 54        |
| Art.41          | Svincolo delle garanzie .....                                                                    | 55        |
| Art.42          | Garanzia sul pagamento della rata di saldo .....                                                 | 55        |
| Art.43          | Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore.....                                             | 56        |
| <b>Parte 7</b>  | <b>DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE .....</b>                                                       | <b>57</b> |
| Art.44          | Variazione dei lavori .....                                                                      | 57        |
| Art.45          | Varianti per errori od omissioni progettuali .....                                               | 57        |
| Art.46          | Valutazione economica delle varianti .....                                                       | 58        |
| Art.47          | Quinto d'obbligo.....                                                                            | 58        |
| Art.48          | Diminuzione dei lavori.....                                                                      | 58        |
| Art.49          | Varianti migliorative diminutive proposte dall'appaltatore .....                                 | 58        |
| Art.50          | Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi .....                                          | 58        |
| <b>Parte 8</b>  | <b>SICUREZZA NEI CANTIERI.....</b>                                                               | <b>59</b> |
| Art.51          | Adempimenti preliminari in materia di sicurezza .....                                            | 59        |
| Art.52          | Norme di sicurezza generale e sicurezza sul luogo di lavoro.....                                 | 60        |
| Art.53          | Piano di Sicurezza e Coordinamento .....                                                         | 61        |
| Art.54          | Modifiche ed integrazioni al Piano di Sicurezza e Coordinamento .....                            | 61        |
| Art.55          | Piano Operativo di Sicurezza .....                                                               | 62        |
| Art.56          | Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza.....                                             | 62        |
| <b>Parte 9</b>  | <b>SUBAPPALTO .....</b>                                                                          | <b>63</b> |
| Art.57          | Avvalimento dei requisiti SOA – Controlli sull'impresa avvalente e sull'impresa ausiliaria ..... | 63        |
| Art.58          | Subappalto.....                                                                                  | 63        |
| Art.59          | Procedimento di autorizzazione al subappalto e del cottimo .....                                 | 66        |
| Art.60          | Responsabilità in materia di subappalto.....                                                     | 66        |
| Art.61          | Pagamento dei subappaltatori .....                                                               | 67        |
| Art.62          | Sub-forniture e relative comunicazioni .....                                                     | 68        |
| Art.63          | Sicurezza nei cantieri dei sub-appaltatori e sub-fornitori.....                                  | 68        |
| <b>Parte 10</b> | <b>CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO .....</b>                                      | <b>69</b> |
| Art.64          | Definizione controversie correlate ad aspetti tecnici e ai fatti.....                            | 69        |

|                 |                                                                                                          |           |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Art.65          | Collegi consuntivi .....                                                                                 | 69        |
| Art.66          | Procedimento per il tentativo di accordo bonario applicato per le controversie di natura economica ..... | 69        |
| Art.67          | Controversie di natura economica .....                                                                   | 70        |
| Art.68          | Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera .....                                               | 70        |
| Art.69          | Clausole sociali .....                                                                                   | 72        |
| Art.70          | Penali per l'inadempimento dell'appaltatore di cui alle clausole sociali.....                            | 73        |
| Art.71          | Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC).....                                                   | 74        |
| Art.72          | Risoluzione del contratto.....                                                                           | 75        |
| Art.73          | Obblighi di ripiegamento dell'appaltatore successivi alla risoluzione.....                               | 77        |
| Art.74          | Rapporti economici nel caso di esecuzione d'ufficio .....                                                | 77        |
| Art.75          | Recesso .....                                                                                            | 77        |
| <b>Parte 11</b> | <b>ULTIMAZIONE LAVORI .....</b>                                                                          | <b>78</b> |
| Art.76          | Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione.....                                                      | 78        |
| Art.77          | Termini per il collaudo e per l'accertamento della regolare esecuzione .....                             | 78        |
| Art.78          | Presa in consegna dei lavori ultimati.....                                                               | 79        |
| <b>Parte 12</b> | <b>NORME FINALI .....</b>                                                                                | <b>79</b> |
| Art.79          | Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore.....                                                         | 79        |
| Art.80          | Conformità agli standard sociali .....                                                                   | 84        |
| Art.81          | Badge elettronico di cantiere.....                                                                       | 85        |
| Art.82          | Patente a punti.....                                                                                     | 85        |
| Art.83          | Materiali di scavo e di demolizione .....                                                                | 86        |
| Art.84          | Custodia del cantiere.....                                                                               | 86        |
| Art.85          | Cartello di cantiere .....                                                                               | 87        |
| Art.86          | Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto.....                                                    | 87        |
| Art.87          | Disciplina antimafia nel caso di subappalto a cascata.....                                               | 87        |
| Art.88          | Patto di inderogabilità .....                                                                            | 87        |
| Art.89          | Spese contrattuali, imposte, tasse.....                                                                  | 87        |
| Art.90          | Riprese video-fotografiche.....                                                                          | 88        |
| Art.91          | Implementazione sistema gestionale dell'esecuzione del contratto .....                                   | 88        |

## Titolo 1 DISPOSIZIONI NORMATIVE

### Parte 1 CONTENUTO DELL'APPALTO

#### Art.1 Riferimenti normativi

- Capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19.04.2000 n.145.
- D. Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici).
- Legge n. 120 del 2020.
- Decreto-legge n. 21 del 2021.
- Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (Legge 5 giugno 2020, n. 40).
- Regolamento approvato con D.M. MIT 7 marzo 2018, n. 49.
- D. Lgs. 152/2006 s.m.i.
- D. Lgs. n. 81/2008 - testo Unico sicurezza sul lavoro.
- Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al DM 05.08.2024 – infrastrutture Stradali.
- D. Lgs. n. 285 del 30/04/92 e s.m.i. - Nuovo codice della strada.
- D.P.R. n. 495 del 16/12/92 e s.m.i. - Regolamento di Esecuzione e di attuazione del nuovo C.d.S.
- D.G.R. Lombardia - n. 8/3219 del 27/09/2006 -Elementi tecnici puntuali inerenti ai criteri per la determinazione delle caratteristiche funzionali e geometriche per la costruzione dei nuovi tronchi viari e per l'ammodernamento ed il potenziamento dei tronchi viari esistenti.
- D.M. (MIT) N.6792 del 5 novembre 2001 - Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade.
- D.M. (Infrastrutture) del 14.01.2008 - Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni - Supplemento Ordinario n.30 alla Gazzetta Ufficiale n.29 del 4 febbraio 2008.
- Norme vigenti in materia di assunzioni (comprese quelle obbligatorie e le garanzie per i disabili), tutela dei lavoratori, assistenza sociale, assicurazione e prevenzione degli infortuni dei lavoratori.
- Disposizioni vigenti in materia di trattamento economico e normativo della mano d'opera.
- Legislazione in materia di circolazione stradale, tutela e conservazione del territorio e dell'ambiente.
- Norme in materia di prevenzione antimafia.

#### Art.2 Definizioni

Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

- a) **Codice dei contratti:** il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 s.m.i. e i suoi allegati.
- b) **Capitolato generale:** il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145.
- c) **Decreto n. 81 del 2008:** il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- d) **Stazione appaltante:** il soggetto giuridico che indice l'appalto e che sottoscriverà il contratto; qualora

Pag. 4 a 88

- l'appalto sia indetto da una Centrale di committenza, per Stazione appaltante si intende l'Amministrazione aggiudicatrice, l'Organismo pubblico o il soggetto, comunque denominato ai sensi dell'art.1 all.I.1 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, che sottoscriverà il contratto;
- e) **Appaltatore:** il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato) che si è aggiudicato il contratto.
  - f) **RUP:** Responsabile unico del progetto di cui all'art. 15 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
  - g) **DL:** l'ufficio di Direzione dei lavori, di cui è titolare la DL, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 114 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
  - h) **DURC:** il Documento unico di regolarità contributiva previsto dal art. 1 dell'All. II 10 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
  - i) **SOA:** l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione.
  - j) **PSC:** il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008.
  - k) **POS:** il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2001.
  - l) **Costo del personale (manodopera):** Per i contratti relativi a lavori, il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato facendo riferimento ai prezzi correnti alla data dell'approvazione del progetto riportati nei prezziari predisposti dalle regioni, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa di cui all' art. 41 co.13 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 s.m.i.
  - m) **Costi di sicurezza aziendali:** i costi che deve sostenere l'Appaltatore per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti dal Documento di valutazione dei rischi che l'operatore economico deve indicare nella propria offerta economica di cui all'art. 108 co.9 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, nonché all'articolo 26, comma 3, quinto periodo (comma così sostituito dall'art. 32, comma 1, lettera a), legge n. 98 del 2013) e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008.
  - n) **Costi della sicurezza:** i costi per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all'articolo 26, commi 3, primi quattro periodi (come sostituito dall'art. 32, comma 1, lettera a), legge n. 98 del 2013), 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008.

### Art.3 Oggetto dell'appalto

1. Ai sensi dell'Art. 14, c. 21 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, l'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori, delle prestazioni, nei noli e delle forniture necessarie per la realizzazione dell'intervento di cui al comma 2.
2. L'intervento è così individuato:
  - a) **Denominazione conferita dalla Stazione appaltante:**

**LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCHEGGIO SU VIA G. GIUSTI E  
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO ANNESSO**

**CODICE ATECO: 42.11.00** - *Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali. Lavori in superficie – pavimentazioni stradali*

**CODICE CPV - Classificazione principale (cpv):**

-45233320 “Lavori di fondazione per strade”

-45236250 “Lavori di superficie per parchi”

#### **b) Descrizione sommaria dell'appalto e ubicazione.**

L'intervento in progetto risulta di tipo puntuale e rientra nel programma degli interventi di manutenzione straordinaria e realizzazione nuove opere, comprendenti in breve:

- **le opere per la realizzazione del nuovo parcheggio in via G. Giusti,**
- **le opere di manutenzione straordinaria per la formazione di vialetti ciclopedonali sull'area parco,**
- **le opere di manutenzione straordinaria per la realizzazione dell'area cani attrezzata,**
- **le opere di predisposizione per la realizzazione nuovo impianto di pubblica illuminazione, lungo i vialetti e sull'area cani,**
- **le opere di predisposizione per futuro impianto di videosorveglianza lungo i vialetti e sull'area cani,**

L'intervento in progetto è finalizzato principalmente alla realizzazione di nuovi stalli auto in via G. Giusti e alla necessità di riqualifica (manutenzione straordinaria) dell'area parco tra via G. Giusti, via Roma e via G. Leopardi.

#### **In dettaglio le lavorazioni a base di gara comprendono:**

- le opere per la realizzazione del nuovo parcheggio in via G. Giusti, costituito da **n.20 nuovi posti auto**, posizionati in modo perpendicolare all'asse viario per mantenere la tipologia presente lungo la medesima viabilità. Tenendo in considerazione la presenza dei pali di pubblica illuminazione esistenti sono state previste aiuola a verde, delimitare da cordoli in cls e poste ogni tre stalli auto circa. L'allargamento viabilistico prevede una stratigrafia costituita da un cassonetto di fondazione in misto stabilizzato dello spessore di 40 cm, un pacchetto bituminoso composto da Tout Venant sp. 12 cm ed Tappeto d'usura sp. 3 cm. Adiacente all'area parcheggio è prevista la ricostruzione del percorso pedonale, posto a + 15 cm rispetto alla quota viabile, costituito da una fondazione in misto stabilizzato dello spessore di 30 cm e un pacchetto bituminoso composto da Tout Venant sp. 10 cm ed Tappeto d'usura sp. 3 cm, delimitazione con cordoli in cls prefabbricati con sezione 12/15/x25 cm. Inoltre si prevedono lavorazioni edili riguardanti la modifica e integrazione della rete di raccolta e smaltimento acque meteo mediante la sostituzione delle bocche di lupo esistenti e la posa di nuove caditoie per una migliore raccolta delle acque.
- le opere di manutenzione straordinaria per la formazione di vialetti ciclopedonali all'interno dell'area parco. I percorsi ciclopedonali si articolano all'interno dell'area parco a verde esistente, permettendo di collegare via G. Giusti e via G. Leopardi con i percorsi ciclopedonali esistenti adiacenti all'area, oltre a creare degli ambienti di sosta per i residenti. I vialetti previsti della larghezza di 2,00 ml saranno costituiti da un cassonetto composto da misto stabilizzato arido dello spessore di 30 cm e una pavimentazione pedonale in cls drenante dello spessore di 8 cm con cordoli di delimitazione in cls prefabbricati della sezione di 12/15x25 cm posti a raso con la pavimentazione. A completamento e finitura

Pag. 6 a 88

si prevede la fornitura e posa in opera di n.10 panchine in doghe di legno con schienale e n. 2 cestini metallici porta rifiuti posti nelle due aree di sosta a forma circolare del raggio di 6,00 ml.

- le opere per la realizzazione dell'area cani posta a nord dell'area verde, collegata dai suddetti vialetti ciclopedonali sia sul fronte est che ovest, delle dimensioni pressoché rettangolare di 50,00x20,00 ml circa e comprendente la posa di una recinzione metallica a pannello con paletti metallici a sezione quadrata posti a interasse di 2,00 ml e con altezza di 1,80 ml, la fornitura e posa di n.2 cancelletti pedonali della larghezza di 1,50 ml e n.1 cancello carraio per l'accesso alla manutenzione della larghezza di 3,00 ml. L'opera comprende anche la fornitura e posa in opera di n. 8 panchine in doghe di legno con schienale, n.2 cestini metallici porta rifiuti e n.1 fontanella in calcestruzzo con doppia rubinetteria comprendente il collegamento idrico in prossimità della rotatoria tra via G. Giusti e via Roma.
  - le opere per la predisposizione dell'impianto di pubblica illuminazione lungo i vialetti ciclopedonali, in prossimità delle aree di sosta e dell'area cani, comprendente la posa di n.26 plinti complessivi in cls prefabbricati delle dimensioni di 65x110x60/65x110x100 cm completi di pozzetto di collegamento linea e chiusino in ghisa C250 per il sostegno dei pali di illuminazione pubblica, quest'ultimi esclusi dal presente appalto e presenti nelle somme a disposizione dell'Amministrazione. La posa di una rete di tubazione passacavo in PVC corrugato del diametro di 110 mm rinfiata in cls, per il collegamento di tutti i plinti previsti lungo i vialetti e recapitanti per il collegamento elettrico, al primo palo di pubblica illuminazione esistente su via Giusti.
  - le opere per la predisposizione del futuro impianto di videosorveglianza lungo i vialetti ciclopedonali, in prossimità delle aree di sosta e dell'area cani, comprendente la posa di n.8 plinti totali in cls prefabbricati delle dimensioni di 65x110x60 cm completi di pozzetto di collegamento linea e chiusino in ghisa C250 per il sostegno dei futuri pali di sostegno videocamere (quest'ultimi esclusi dal presente appalto e a scelta dell'Amministrazione). La posa di una rete di tubazione passacavo in PVC corrugato del diametro di 110 mm rinfiata in cls, a collegamento di tutti i suddetti plinti, recapitante in un pozzetto, posto in via Giusti in prossimità dell'intersezione con la via Roma, prefabbricato delle dimensioni interne di 45x45 cm completo di chiusino in ghisa C250.
  - Il materiale derivante dagli scavi sulle aree a verde, verrà per la quasi totalità mantenuto in loco e steso sull'area parco, come individuato negli elaborati grafici e con successivo ripristino di tutte le aree interessate dai lavori con semina a prato.
3. Nel rispetto dei principi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese, la stazione appaltante non ha suddiviso l'appalto in lotti funzionali per le seguenti motivazioni: Suddividere l'intervento in lotti risulterebbe antieconomico, frammentare l'appalto, inoltre, comporterebbe un aumento dei tempi di realizzazione dell'intervento.
4. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
5. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

6. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010, come sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera a), legge n. 217 del 2010) e dell'articolo 65, comma 4 sono stati acquisiti codici:
- a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento;
- b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: **J78E25000260004**
7. Ai sensi dell'art. 14, comma 4 del Codice dei contratti, l'importo stimato dell'appalto, comprensivo dei **lavori e dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso**, corrisponde a **€ 181.500,00**.
8. Il Finanziamento dell'opera avverrà con fondi di bilancio interno e in parte da un finanziamento da parte di Regione Lombardia, per l'importo complessivo di **€ 320.000,00**

#### Art.4 Corrispettivo dell'appalto e scelta del contraente

1. L'importo complessivo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito nella seguente tabella:

|    | DESCRIZIONE                                                            | IMPORTI IN EURO |                 |                    |                     |
|----|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|---------------------|
|    |                                                                        | A CORPO<br>(C)  | A MISURA<br>(M) | IN ECONOMIA<br>(E) | TOTALE              |
| 1  | Importo lavori a corpo                                                 | €. 176.300,62   |                 |                    | <b>€ 176.300,62</b> |
| 2  | Costo del personale (manodopera)                                       | €. 40.406,88    |                 |                    | <b>€ 40.406,88</b>  |
| 3  | Costi per l'attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso) | €. 5.199,38     |                 |                    | <b>€ 5.199,38</b>   |
| T1 | IMPORTO TOTALE APPALTO (1+3)                                           |                 |                 |                    | <b>€ 181.500,00</b> |

2. **L'importo complessivo dell'appalto** è pari ad **€ 181.500,00=** al netto dell'IVA e nello specifico:
- a) **IMPORTO LAVORI:** **= € 176.300,62**  
**Di cui - costo del personale (manodopera)** **= € 40.406,88**  
 Costo della manodopera sui lavori, compresa la quota parte presente nei costi per la sicurezza, meramente indicativo stimato dalla stazione appaltante, determinato ai sensi dell'art. 41, commi 13 e 14, del codice dei contratti.
- COSTI PER LA SICUREZZA:** **= € 5.199,38**
- ❖ non ribassabili e non giustificabili (D. Lgs. 36/2023, art. 110, comma 4, lett. b);
3. Gli importi stimati dei vari lavori, potranno variare, tanto in più quanto in meno, nei limiti stabiliti dall'art.120 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e dal art. 26 del D.L. n. 50/2022 convertito in Legge 15 luglio 2022, n. 91, senza che ciò costituisca motivo per l'Appaltatore per avanzare pretesa di speciali compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.
4. Come riportato nel Decreto MIT n. 123 del 19/03/2020, art. 5 comma 11, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18/05/2020 Serie Generale n.127, "I ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui al punto 5.4.10 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Tale disposizione è applicabile anche ai programmi già approvati e riferiti alle risorse del decreto ministeriale n. 49/2018".
5. Relativamente alle modifiche "preventivate" di cui all'art.120 co.1. a) del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, si precisa che saranno ammissibili le seguenti modifiche contrattuali:

❖ **Lavori per la realizzazione del nuovo parcheggio su via G. Giusti e manutenzione straordinaria del parco annesso.**

6. Ai fini della determinazione della soglia di cui alla art.14 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e degli importi di classifica per la qualificazione, rileva l'importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo *T1 – IMPORTO TOTALE APPALTO (1+3)* e dell'ultima *colonna TOTALE*, ovvero, **€ 181.500,00.**
7. Ai fini dell'art.110 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 la stazione appaltante riepiloga nel seguito gli importi del costo del personale e dei costi di sicurezza aziendali:

|    | DESCRIZIONE                                  | IMPORTI IN EURO                                                        |
|----|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1B | Costo complessivo del personale (manodopera) | <b>€ 40.406,88</b>                                                     |
| 2B | Costi di sicurezza aziendali                 | Da valutare sulla scorta di quanto presentato dall'operatore economico |

8. Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente nella propria offerta gli oneri di sicurezza aziendali richiesti ai sensi dell'art.108 co.9 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e del D.L. vo 19 aprile 2017, n. 56 s.m.i. per la verifica di congruità dell'offerta.
9. Le incidenze delle spese generali e dell'utile d'impresa impresa sui prezzi unitari e sugli importi di cui al comma 1 sono state stimate dalla Stazione appaltante risultano:
  - a) incidenza delle spese generali (SG): **15,00%**;
  - b) incidenza dell'utile d'impresa (UT): **10,00%**.
10. **La procedura di scelta del contraente sarà individuata dal RUP e dalla stazione appaltante nei termini di legge.**

## Art.5 Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato **a corpo** per i lavori, ai sensi dell'art.32 co.6 Allegato I.7 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36. L'importo contrattuale costituisce il corrispettivo complessivo dovuto per la completa esecuzione delle opere e delle prestazioni previste dal progetto posto a base di gara, dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e dagli altri documenti contrattuali.

L'importo offerto dall'Appaltatore è determinato sulla base della propria autonoma valutazione delle lavorazioni necessarie per dare l'opera compiuta, perfettamente funzionante e conforme alle prescrizioni progettuali e contrattuali.

Nell'appalto a corpo il prezzo convenuto resta fisso e invariabile per l'intera esecuzione dell'intervento, fatti salvi esclusivamente:

- i casi di revisione prezzi previsti dall'art. 60 del D.Lgs. 36/2023;
- le modifiche contrattuali disposte ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023;
- gli altri casi espressamente previsti dalla normativa vigente.

Si ritiene opportuno ricorrere all'appalto **a corpo** in quanto il progetto esecutivo individua in modo compiuto e dettagliato le lavorazioni da eseguire, le indagini preliminari effettuate consentono un'elevata attendibilità delle quantità previste e l'intervento non presenta particolari elementi di incertezza tali da

rendere preferibile la contabilizzazione a misura. La forma a corpo risulta pertanto idonea a garantire certezza della spesa e maggiore efficienza dell'esecuzione dell'opera.

2. I prezzi dell'elenco prezzi unitari di cui all' art.31 Allegato I.7 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, ai quali si applica il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara, costituiscono l'«elenco dei prezzi unitari» da applicare alle singole quantità eseguite.

Per la valutazione di tutti gli interventi previsti in progetto sono stati applicati i prezzi riportati nel **Prezzario delle Opere Pubbliche 2026 di REGIONE LOMBARDIA**.

Eventuali nuovi prezzi non presenti nell'elenco prezzi contrattuale, dovranno essere preventivamente concordati con la D.L. prima dell'avvio dei rispettivi lavori, ricavandoli in ordine di priorità da:

- 1.Prezzario Regione Lombardia 2026
- 2.Prezzario ANAS 2025
3. Prezzario Regione Lombardia 2023
- 4.Prezzari analoghi riferiti all'area geografica.

Ai prezzi riportati negli elenchi va applicato il ribasso di gara.

3. I prezzi contrattuali di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'art.120 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
4. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell'Art.4 del presente capitolato.
5. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti previsti dall'art.17 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto deve avere luogo entro i successivi trenta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario purché comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto. La mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e viene valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto. Non costituisce giustificazione adeguata alla mancata stipulazione del contratto nel termine previsto, salvo quanto previsto dall'art.18 co.3 e 4 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, la pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del contratto. Le stazioni appaltanti hanno facoltà di stipulare contratti di assicurazione della propria responsabilità civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione.

Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi della art.1 all.I.1 art.3 co.1 lett.b) D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del

regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.

## Art.6 Categorie dei lavori

1. Ai fini dell'art.2 all.II.12 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, sono state individuate le seguenti categorie che l'operatore economico deve possedere per partecipare all'appalto posto a base dell'affidamento.

| Lavorazione                                                  | Categoria | Classifica | Qualificazione SOA obbligatoria (Si/No) | Importo (€)       | %             | Costo della manodopera | CCNL da applicarsi | Prevalente/Scorporabile |
|--------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|--------------------|-------------------------|
| Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane | OG 3      | I          | SI                                      | 154.756,24        | 87,780        | € 36.070,31            | Edili e affini     | Prevalente              |
| Verde e arredo urbano                                        | OS24      | I          | SI                                      | 21.544,38         | 12,220        | € 4.336,57             | Edili e affini     | Scorporabile            |
| <b>TOTALE</b>                                                |           |            |                                         | <b>176.300,62</b> | <b>100,00</b> | <b>€ 40.406,88</b>     |                    |                         |
|                                                              |           |            |                                         |                   |               |                        |                    |                         |

## Calcolo incidenza categorie

| Descrizione delle categorie |                               | Lavori       | Costo sicurezza del PSC | Totale       | % sul totale |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|
| OG3                         | STRADE, AUTOSTRADE, PONTI ... | € 154.756,24 | € 4.564,01              | € 159.320,25 | 87,780       |
| OS24                        | VERDE E ARREDO URBANO         | € 21.544,38  | € 635,37                | € 22.179,75  | 12,220       |

2. I lavori in oggetto comprendono attività di cui all'art. 1, comma 53 della L. 190/2012. Pertanto, sia le imprese concorrenti che gli eventuali subappaltatori/sub-affidatari che svolgono attività previste dall'art. 1, comma 53 della L. 190/2012 devono essere iscritte nell'elenco di cui al comma 52 della medesima L. 190/2012 "White list".

## Art.7 Categorie di lavori omogenee, categorie contabili

1. Categorie di lavorazioni omogenee di cui all' art.2 co.3 all.II.12 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

| COD. | DESCRIZIONE                            | IMP. AL NETTO DI MAN. E OS | MANODOPE RA       | % MAN. SU IMPORTO (*) | OS (PSC)         | % SIC. SU IMPORTO (*) | IMP.AL NETTO DI OS | IMPORTO (*)        |
|------|----------------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| CS   | SICUREZZA                              |                            |                   |                       |                  |                       |                    | €5.199,38          |
| OG3  | STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI... | €118.685,93                | €36.070,31        | 23,307%               | 4.564,01         |                       | €154.756,24        | €567.330,11        |
| OS24 | VERDE E ARREDO URBANO                  | €17.207,81                 | €4.336,57         | 20,128%               | 635,37           |                       | €21.544,38         | €567.330,11        |
|      | <b>TOTALI</b>                          | <b>€135.893,74</b>         | <b>€40.406,88</b> | <b>22,919%</b>        | <b>€5.199,38</b> | <b>2,86%</b>          | <b>€176.300,62</b> | <b>€595.696,62</b> |

2. Gli importi a misura, indicati nella tabella di cui al comma 1, sono soggetti alla rendicontazione contabile.

## Parte 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE

### Art.8 Interpretazione

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il l'appalto è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.
5. Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione appaltante e l'appaltatore, riportate nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto posto a base di gara, retrocedono rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato Speciale d'appalto.

### Art.9 Documenti contrattuali

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
  - a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
  - b) il presente capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
  - c) tutti gli elaborati grafici gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica, come elencati nell'allegata tabella "A", ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;
  - d) l'elenco dei prezzi unitari come definito all'Art.5 c.2;
  - e) il computo metrico e il computo metrico estimativo;
  - f) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.lgs. n. 81 del 2008 e al punto 2

Pag. 12 a 88

- dell'allegato XV allo stesso avvio, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui è all'articolo 100, comma 5, del D.lgs. n. 81 del 2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza;
- g) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1 h) del D.lgs. 81/08 e al punto 3.2 dell'allegato XV dello stesso decreto;
- h) il cronoprogramma di cui all'art.18 co.1 Allegato I.7 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36
- i) le polizze di garanzia di cui agli Art.40 e Art.41;
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
- a) il Codice dei contratti ed i suoi allegati;
- b) il decreto legislativo 9 aprile 2008 n° 81, con i relativi allegati;
- c) le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori nonché le norme vincolanti in specifici ambiti territoriali, quali la Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;
- d) delibere, pareri e determinazioni emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- e) le norme tecniche emanate da C.N.R., U.N.I., C.E.I.
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
- a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori all'art.120 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- b) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.
4. I documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il Capitolato Speciale d'Appalto e l'Elenco Prezzi unitari, purché conservati dalla Stazione Appaltante e controfirmati dai contraenti.

Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte integrante dei documenti di appalto. Alla Direzione dei Lavori è riservata la facoltà di consegnarli all'Appaltatore in quell'ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori.

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla Stazione Appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.

Se le discordanze si riferiranno a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'Appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - Capitolato Speciale d'Appalto - Elenco Prezzi (ovvero Lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera) - Disegni.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei Lavori.

L'Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

## **Art.10 Disposizioni particolari riguardanti l'appalto**

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e

incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col RUP, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

#### **Art.11 Fallimento dell'appaltatore**

1. Le stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art.122 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
2. Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, potrà partecipare a procedure di affidamento o subappalto ovvero eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita, fermo restando le condizioni dettate dall'art.124 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
3. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea (ATI), in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o di liquidazione del mandatario o di una impresa mandante trova applicazione l'art.196 co.6 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36

#### **Art.12 Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere**

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. Le stesse potranno essere effettuate, alternativamente a discrezione del Direttore dei lavori o del Responsabile Unico del Procedimento, presso la sede legale dell'esecutore.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
6. Ai sensi dell'art.29 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, le parti danno atto che Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al codice sono eseguiti, in conformità con quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale di cui al D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'art.22 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale ovvero, per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 47 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 a tal fine si indicano i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
  - per la Stazione Appaltante: **comune.rodano@pec.regione.lombardia.it**
  - per l'appaltatore .....
7. L'esecutore si impegna a comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del Capitolato Generale d'Appalto (di cui al D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145) nonché dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., da riportare eventualmente nel contratto d'appalto:
  - a) le modalità di riscossione delle somme dovute secondo le norme che regolano la contabilità della Stazione Appaltante;
  - b) I dati identificativi del Conto Corrente bancario o postale dedicato con gli estremi necessari per il bonifico bancario relativi al pagamento. Tali dati ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 (come modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera a), legge n. 217 del 2010) e s.m.i. devono essere tali da garantire la tracciabilità dei pagamenti.
  - c) le generalità delle persone titolari del Conto Corrente e di quelle legittimate ad operare ed a riscuotere le somme ricevute in conto o a saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla Stazione Appaltante.
8. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante. In difetto della notifica nessuna responsabilità può attribuirsi alla Stazione Appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'esecutore a riscuotere. In tal caso sono comunque fatti salvi gli ulteriori effetti scaturenti dal mancato rispetto delle normative sulla tracciabilità dei pagamenti (L. 136/2010 e s.m.i.).

### Art.13 Norme generali su materiali, componenti, sistemi ed esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge, regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso Capitolato.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo si applicano rispettivamente l'art.1 e 2 Allegato II.14 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e gli artt. 16 e 17 del Capitolato Generale d'appalto.
3. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al D.lgs. 16.06.2017 n.106.
4. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al DM 05.08.2024 – infrastrutture Stradali.
5. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle "Norme tecniche per le costruzioni" approvate con il D.M. infrastrutture 17 gennaio 2018.

## Art.14 Clausole contrattuali per le gare di lavori per interventi stradali (CAM)

I criteri ambientali contenuti in questo articolo si riferiscono al capitolo 2.3 e 3.1, dei *Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali (CAM Strade)*. Adottati con D.M. 5 agosto 2024, "pubblicato in G.U. Serie Generale n. 197 del 23-8-2024 ed in vigore dal 21 dicembre 2024."

**Di seguito si riportano i criteri ritenuti obbligatori dal D.M. 5 agosto 2024, da inserire nel CSA.**

### Criterio 2.3 - SPECIFICHE TECNICHE PER I PRODOTTI DA COSTRUZIONE

I criteri contenuti in questo capitolo sono obbligatori, ai sensi dell'articolo 57 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Nel capitolato speciale di appalto del progetto esecutivo sono riportate le specifiche tecniche e i relativi mezzi di prova.

Per i prodotti da costruzione dotati di norma armonizzata, devono essere rese le dichiarazioni di prestazione (DoP) in accordo con il regolamento prodotti da costruzione 9 marzo 2011, n. 305 ed il decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 106.

Per quanto riguarda le prove sul contenuto di materia riciclata, recuperata o di sottoprodotti, riferirsi al criterio "2.1.2 Contenuti del capitolato speciale d'appalto".

#### Criterio 2.3.1 - Criticità dei prodotti da costruzione

Il progetto di nuova costruzione di strade prevede l'impiego di prodotti da costruzione con un contenuto minimo di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti, riferito al peso del prodotto finito, secco su secco, secondo le percentuali minime di seguito indicate, garantendo complessivamente le stesse prestazioni ottenibili con materiali di primo impiego.

Nel caso di interventi su strade esistenti, la materia recuperata proviene, per quanto possibile dallo stesso corpo stradale oggetto di intervento.

Corpo stradale

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Bonifica del piano di posa del rilevato | > o = 70% |
| Corpo del rilevato                      | > o = 70% |
| Sottofondo                              | > o = 70% |

Strati di fondazione o base in pavimentazioni flessibili e semirigide

|                                                                                      |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Fondazione in misto granulare non legato                                             | > o = 50% |
| Fondazione in misto granulare legato (con legante idraulico o legante idrocarburico) | > o = 50% |
| Misto cementato                                                                      | > o = 50% |

Strati in conglomerato bituminoso per pavimentazioni flessibili e semirigide

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Base o Base/binder    | > o = 35% |
| Collegamento o binder | > o = 30% |
| Usure chiuse          | > o = 15% |

Conglomerati con bitumi modificati con polimeri oppure conglomerati bituminosi additivati con compound polimerici

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Base o Base/binder | > o = 25% |
|--------------------|-----------|

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Collegamento o binder | > o = 20% |
| Usure chiuse          | > o = 10% |

Le percentuali minime indicate nelle seguenti tabelle si intendono come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate.

Nei conglomerati bituminosi a caldo, con bitumi normali e con bitumi modificati, l'utilizzo di granulato di conglomerato bituminoso in quantità superiore alle percentuali minime indicate nelle tabelle, a prescindere dall'impiego di altre tipologie di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti, non deve incidere negativamente sugli aspetti prestazionali e su quelli funzionali della pavimentazione.

Per il raggiungimento di prestazioni non inferiori a quelle di progetto possono essere utilizzati impianti di produzione adeguati o tecnologie innovative, additivi, leganti bituminosi appositamente formulati e qualsiasi altro prodotto in grado di compensare l'eventuale riduzione della prestazione provocata dall'impiego di una maggiore quantità di granulato.

**Il progetto prevede che l'impresa presenti, unitamente allo studio della miscela, una relazione che descriva i materiali e le tecnologie proposte.**

Tale relazione deve illustrare le specifiche tecnologie produttive ed esecutive e i materiali che si intendono impiegare e deve essere corredata da documentazione tecnico-scientifica, studi di laboratorio e applicazioni in vera grandezza atti a dimostrare che il maggior quantitativo di granulato di conglomerato bituminoso non incide negativamente sulla vita utile della pavimentazione, cioè che la miscela proposta deve avere prestazioni non inferiori a quelle del progetto a base di gara e deve rispettare tutti i requisiti prestazionali imposti dalle specifiche norme tecniche.

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Fondazione in misto granulare | > o = 50% |
| Misto cementato               | > o = 50% |
| Lastra in calcestruzzo        | > o = 5%  |

Per pavimentazioni ad elementi, ossia una pavimentazione nella quale la sovrastruttura è formata, nella sua parte più superficiale, da elementi separati e giustapposti, quali cubetti, blocchi, basoli, lastre, masselli di calcestruzzo, ecc., eventualmente sigillati in opera nei giunti, almeno il 5% per realizzare lo strato pedonale, carrabile o ciclabile della pavimentazione. Per le piste ciclabili, il contenuto minimo di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti, riferito al peso del prodotto finito, secco su secco, deve essere di almeno il 70%, quando l'intervento è inclusivo sia del corpo stradale che della pavimentazione.

Nei conglomerati bituminosi a freddo destinati alla manutenzione stradale di emergenza, per esempio per la chiusura di buche, è previsto l'impiego di almeno il 50% di granulato di conglomerato bituminoso.

#### **Verifica**

*Nel corso dei lavori saranno rispettati i contenuti minimi previsti di materia recuperata/riciclata, attraverso le relative schede tecniche dei materiali da utilizzare e fornite dall'impresa, (Dichiarazione di Prestazione "Declaration of Performance, DoP" e Dichiarazione Ambientale del Prodotto "Environmental Product Declarations o EPD") che dovranno essere approvati dalla D.L. prima di essere utilizzati.*

#### **Criterio 2.3.2 - Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati**

I calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati hanno un contenuto di materia recuperata, riciclata, sottoprodotti pari ad almeno il 5% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni (riciclata, recuperata e sottoprodotti).

Tale percentuale si calcola come rapporto tra il peso secco delle materie riciclate, recuperate e dei sottoprodotti e il peso del calcestruzzo al netto dell'acqua.

Nello specifico il contenuto percentuale di materia recuperata, riciclata, sottoprodotti risulta pari al 5%.

#### **Verifica**

*Nel corso dei lavori saranno rispettati i contenuti minimi previsti di materia recuperata/riciclata e sottoprodotti.*

---

### **Criterio 2.3.3 - Prodotti prefabbricati in calcestruzzo, aerato autoclavato e vibrocompresso**

Nel caso di:

- prodotti prefabbricati in calcestruzzo il contenuto di materia recuperata, riciclata, sottoprodotti è pari ad almeno il 5% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni (riciclata, recuperata e sottoprodotti).
- blocchi per muratura in calcestruzzo aerato autoclavato il contenuto di materia recuperata, riciclata, sottoprodotti è pari ad almeno il 7,5% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni (riciclata, recuperata e sottoprodotti).

Il contenuto percentuale di materia recuperata, riciclata, sottoprodotti relativo ai prodotti prefabbricati in calcestruzzo risulta pari al 5%.

Il contenuto percentuale di materia recuperata, riciclata, sottoprodotti relativo ai blocchi per muratura in calcestruzzo aerato autoclavato risulta pari al 7,5 %.

#### **Verifica**

*Nel corso dei lavori saranno rispettati i contenuti minimi previsti di materia recuperata/riciclata e sottoprodotti.*

---

### **Criterio 2.3.4 - Acciaio**

Per gli usi strutturali, sono utilizzati prodotti in acciaio con un contenuto minimo di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti come di seguito specificato, intendendo le percentuali indicate come somma delle tre frazioni: - acciaio da forno elettrico non legato, contenuto minimo pari al 75%. - acciaio da forno elettrico legato, contenuto minimo pari al 60%; - acciaio da ciclo integrale, contenuto minimo pari al 12%. Per gli usi non strutturali, sono utilizzati prodotti in acciaio con un contenuto minimo di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti come di seguito specificato: - acciaio da forno elettrico non legato, contenuto minimo pari al 65%; - acciaio da forno elettrico legato, contenuto minimo pari al 60%; - acciaio da ciclo integrale, contenuto minimo pari al 12%. Con il termine “acciaio da forno elettrico legato” si intendono gli “acciai inossidabili” e gli “altri acciai legati” ai sensi della norma tecnica UNI EN 10020, e gli “acciai alto legati da EAF” ai sensi del Regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione.

#### **Verifica**

*Nel corso dei lavori saranno rispettati i contenuti minimi previsti di materia recuperata/riciclata e sottoprodotti.*

I prodotti finiti consegnati in cantiere, ad esempio armature o carpenterie, possono essere costituiti da una o più tipologie di acciaio ossia uno o più materiali base d'origine. In questi casi ognuno dei materiali base d'origine deve essere conforme al presente criterio con relative percentuali minime di materia recuperata, riciclata o sottoprodotti.

In questi casi, il fabbricante del prodotto finito consegnato in cantiere può allegare la specifica documentazione di cui al criterio “2.1.2 Contenuti del capitolato speciale d'appalto”, relativamente al prodotto finito stesso oppure una attestazione, tramite dichiarazione del legale rappresentante, che il prodotto finito è stato fabbricato a partire da uno o più materiali base d'origine conformi alle percentuali minime prescritte in questo criterio. Per quanto riguarda i prodotti strutturali, la lista dei materiali base d'origine con relativa documentazione è corrispondente alla lista di rintracciabilità di cui alle norme tecniche delle costruzioni per gli acciai strutturali.

---

### **Criterio 2.3.5 - Prodotti in legno o a base di legno**

Tutti i prodotti di legno o a base legno utilizzati nel progetto, se costituiti da materie prime vergini, come nel caso degli elementi strutturali, devono provenire da foreste gestite in maniera sostenibile come indicato alla lettera a) della verifica o, se costituiti prevalentemente da materie prime seconde, rispettare le percentuali di riciclato come indicato alla lettera b). Qualora il prodotto sia costituito da legno da recupero la verifica del rispetto del criterio fa riferimento al punto c).

#### **Verifica**

*Se presenti in progetto durante il corso dei lavori saranno rispettati i contenuti minimi previsti di materia recuperata/riciclata e sottoprodotti.*

---

### **Criterio 2.3.6 - Sistemi di drenaggio lineare**

Nel caso il progetto preveda la realizzazione di sistemi di drenaggio lineare in aree soggette al passaggio di veicoli e pedoni, mediante l'adozione di soluzioni che prevedono l'utilizzo di prodotti prefabbricati o realizzati in situ, questi sono conformi alla norma UNI EN 1433. I singoli materiali utilizzati sono conformi alle pertinenti specifiche tecniche di cui al capitolo "2.3 Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione".

#### **Verifica**

*Se presenti in progetto durante il corso dei lavori saranno rispettati i contenuti minimi previsti di materia recuperata/riciclata e sottoprodotti.*

---

### **Criterio 2.3.7 - Tubazioni in materiale plastico**

Le tubazioni in materiale plastico sono prodotte con un contenuto di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti, di almeno il 20% sul peso del prodotto. Il presente criterio non è applicabile alle condutture, tubazioni e canalizzazioni elettriche rientranti nella Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE.

#### **Verifica**

*Nel corso dei lavori saranno rispettati i contenuti minimi previsti di materia recuperata/riciclata e sottoprodotti.*

---

### **Pitture e vernici**

I prodotti vernicianti eventualmente impiegati devono essere conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti dalla decisione 2014/312/UE (30) e s.m.i. relativa all'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica. In fase di approvvigionamento l'appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio utilizzando prodotti recanti alternativamente:

- il Marchio Ecolabel UE o equivalente;
- una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025 da cui si evinca il rispetto del presente criterio. Ciò può essere verificato se nella dichiarazione ambientale sono presenti le informazioni specifiche relative ai criteri contenuti nelle dichiarazioni sopra richiamate.

#### **Verifica**

*L'impresa dovrà presentare le relative schede tecniche dei materiali da utilizzare che dovranno essere approvati dalla D.L. prima di essere utilizzati.*

---

## **Criterio 2.4 - SPECIFICHE TECNICHE PROGETTUALI RELATIVE AL CANTIERE**

Le specifiche tecniche progettuali relative al cantiere individuano criteri progettuali per l'organizzazione e gestione sostenibile del cantiere.

Tali criteri vanno ad integrare quanto contenuto nel progetto di cantiere e nel capitolato speciale d'appalto del progetto esecutivo.

#### **Criterio 2.4.1 - Prestazioni ambientali del cantiere**

Le attività di preparazione e conduzione del cantiere prevedono le seguenti azioni:

- individuazione delle possibili criticità legate all'impatto nell'area di cantiere e alle emissioni di inquinanti sull'ambiente circostante, e delle misure previste per la loro eliminazione o riduzione.

##### **Analizzato -verifica**

*L'appalto prevede interventi per l'allargamento della piattaforma veicolare e messa in sicurezza del tracciato dal km 10+900 al km 11+620 nei comuni di Usmate Velate e Camparada. Le lavorazioni saranno eseguite attraverso una serie di fasi di cantiere al fine di ridurre, per quanto possibile, l'occupazione di aree che non siano direttamente interessate alla esecuzione dei lavori, limitando, in linea di massima, queste ultime alle sole aree adibite al cantiere. Per la tipologia di interventi previsti, per l'uso di materiali utilizzati, per la tipologia di mezzi e attrezzature adoperate in cantiere si ritiene che l'impatto dello stesso non crei criticità tali da non essere contenute e mitigate dalle prescrizioni riportate nel presente documento e nei documenti progettuali, oltre che alle norme vigenti e alla diligenza nella gestione del cantiere.*

- definizione delle misure da adottare per la protezione delle risorse naturali, paesistiche e storico-culturali presenti nell'area del cantiere quali la recinzione e protezione degli ambiti interessati da fossi e torrenti (fasce ripariali) e da filari o altre formazioni vegetazionali autoctone. Qualora l'area di cantiere ricada in siti tutelati ai sensi delle norme del piano paesistico si applicano le misure previste;

##### **Non applicato**

- rimozione delle specie arboree e arbustive alloctone invasive, in particolare, Ailanthus altissima e Robinia pseudoacacia), comprese radici e ceppaie. Per l'individuazione delle specie alloctone si dovrà fare riferimento alla "Watch-list della flora alloctona d'Italia" (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Carlo Blasi, Francesca Pretto & Laura Celesti-Grapow);

##### **Non applicato**

- protezione delle specie arboree e arbustive autoctone di interesse storico e botanico tramite protezione con materiali idonei, per escludere danni alle radici, al tronco e alla chioma. Non è ammesso usare gli alberi per l'infissione di chiodi, appoggi e per l'installazione di corpi illuminanti, cavi elettrici etc. Nel caso che sia tecnicamente impossibile salvaguardare alcuni esemplari, è garantito il ripristino a termine lavori con equivalenza tra stato ante e post operam;

##### **Non applicato**

disposizione dei depositi di materiali di cantiere non in prossimità delle preesistenze arboree e arbustive autoctone di interesse storico e botanico;

##### **Non applicato**

- definizione delle misure adottate per aumentare l'efficienza nell'uso dell'energia nel cantiere e per minimizzare le emissioni di inquinanti e gas climalteranti, con particolare riferimento all'uso di tecnologie a basso impatto ambientale (lampade a scarica di gas a basso consumo energetico o a led, generatori di corrente eco-diesel con silenziatore, pannelli solari per l'acqua calda, etc.);

##### **Analizzato – verifica**

*I lavori saranno realizzati durante le ore diurne, pertanto, le aree di cantiere non avranno necessità di essere illuminati. Tuttavia, per talune contingenze, è possibile che alcune lavorazioni potranno essere svolte nelle ore notturne, come per esempio la stesa del Binder (previsto a progetto). In questo caso l'impianto di illuminazione mobile dovrà essere a led e a basso consumo energetico. I mezzi operativi usati dall'impresa dovranno risultare a basse emissioni in linea con la normativa vigente, al fine di minimizzare le emissioni di inquinanti. Gli approvvigionamenti di materiale, conglomerati bituminosi, dovranno essere richiesti ad impianti di produzione ricadenti nel raggio di 30 km del cantiere. L'impresa dovrà dimostrare l'impossibilità a rifornirsi presso gli impianti vicini. La DL durante l'esecuzione dell'appalto verificherà attraverso la valutazione dei libretti di circolazione, delle schede tecniche degli apparati illuminanti e delle dichiarazioni fornite, il rispetto di quanto riportato.*

- in coerenza con la legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”, e con gli esiti della valutazione previsionale di impatto acustico, anche tenendo conto della valutazione del rumore nell'ambito della documentazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, sono definite le misure idonee per l'abbattimento del rumore e delle vibrazioni, dovute alle operazioni di scavo, di carico e scarico dei materiali, di taglio dei materiali, di impasto del cemento e di disarmo ecc, e l'eventuale installazione di schermature/coperture antirumore (fisse o mobili) nelle aree più critiche e nelle aree di lavorazione più rumorose, con particolare riferimento alla disponibilità ad utilizzare gruppi elettrogeni super silenziati e compressori a ridotta emissione acustica;

#### **Analizzato – verifica**

*Durante lo svolgimento dei lavori, si potranno verificare emissioni rumorose con picchi superiori ai valori limite stabilite dalle norme vigenti, dovute all'impiego di mezzi meccanici e alla lavorazione stessa. In generale la fase di demolizione (scarifiche) delle porzioni di tappetino stradale, potranno comportare effetti acustici indesiderati, ancorché limitati temporaneamente. Trattandosi di strade provinciali, gran parte dell'estensione delle tratte si trova all'esterno di centri abitati. Tuttavia, al fine di limitare alte emissioni sonore si dovrà valutare la necessità di applicare delle misure di mitigazione come mezzi e attrezzature silenziate al fine di consentire il rispetto dei limiti sonori previsti dalle normative vigenti. Tali apprestamenti saranno concordati con l'impresa e verificati nel corso delle lavorazioni anche con strumenti di rilevamento acustico.*

- definizione delle misure atte a garantire il risparmio idrico e la gestione delle acque reflue nel cantiere e l'uso delle acque piovane e quelle di lavorazione degli aggregati, prevedendo opportune reti di drenaggio e scarico delle acque;

#### **Non applicato**

- definizione delle misure per l'abbattimento delle polveri e fumi anche attraverso periodici interventi di irrorazione delle aree di lavorazione con l'acqua o altre tecniche di contenimento del fenomeno del sollevamento della polvere delle aree di lavorazione e delle piste utilizzate dai mezzi di trasporto;

#### **Analizzato - verifica**

*Durante le lavorazioni previste in appalto possono essere rilasciate nell'atmosfera, anche se in maniera risibile, polveri aereo disperse (durante gli scavi su arre a verde, durante le scarifiche dei conglomerati e il loro carico su automezzo) sull'area di intersezione oggetto dei lavori di costruzione della nuova rotatoria e lungo la medesima strada provinciale per la realizzazione del cordolo spartitraffico, quest'ultima sicuramente da intendersi come attività temporanea e di breve durata.*

*Per limitare le emissioni diffuse e puntuali di polveri derivanti dalle aree di cantiere, per scavi o scarifiche, si ritiene necessario adottare sistemi di abbattimento delle polveri installati sui macchinari.*

*Durante la lavorazione prevedere l'umidificazione del materiale sia in deposito temporaneo che durante il carico e lo scarico dei mezzi. Per il trasporto del materiale di risulta prevedere un sistema di copertura dei cassoni con teloni.*

*Data la possibilità, che vengano utilizzate o depositate in cantiere materie che costituiscono fonte di flussi verso l'esterno (materie prime, inerti, scarti, macerie da demolizione), le stesse dovranno essere coperte mediante teli, in particolare quelle che abbiano notevole facilità a disperdersi.*

- definizione delle misure per garantire la protezione del suolo e del sottosuolo, impedendo la diminuzione di materia organica, il calo della biodiversità nei suoi diversi strati, la contaminazione locale o diffusa, la salinizzazione, l'erosione etc., anche attraverso la verifica continua degli sversamenti accidentali di sostanze e materiali inquinanti e la previsione dei relativi interventi di estrazione e smaltimento del suolo contaminato.

#### Non applicato

- definizione delle misure a tutela delle acque superficiali e sotterranee, quali l'impermeabilizzazione di eventuali aree di deposito temporaneo di rifiuti non inerti e depurazione delle acque di dilavamento prima di essere convogliate verso i recapiti idrici finali;

#### Non applicato

- definizione delle misure idonee per ridurre l'impatto visivo del cantiere, anche attraverso schermature e sistemazione a verde, soprattutto in presenza di abitazioni contigue e habitat con presenza di specie particolarmente sensibili alla presenza umana;

#### Non applicato

- misure per realizzare la demolizione selettiva individuando gli spazi per la raccolta dei materiali da avviare a preparazione per il riutilizzo, recupero e riciclo;

#### Non applicato

- misure per implementare la raccolta differenziata di imballaggi, rifiuti pericolosi e speciali etc., individuando le aree da adibire a deposito temporaneo e gli spazi opportunamente attrezzati con idonei cassonetti o contenitori carrellabili opportunamente etichettati per la raccolta differenziata ecc.

#### Analizzato - verifica

*In linea generale gli imballaggi dei materiali, (sacchi, scatole di cartone, bidoni...) dovranno essere differenziati e accantonati temporaneamente in cantiere. A fine giornata gli stessi dovranno essere trasferiti in apposite aree di stoccaggio individuate dall'impresa (non in cantiere) per poi essere smaltiti secondo la tipologia di rifiuto.*

### **Criterio 2.4.2 - Demolizione selettiva, recupero e riciclo**

Il progetto stabilisce che la demolizione venga eseguita in modo da massimizzare il recupero delle diverse frazioni di materiale.

Nei casi di ristrutturazione, manutenzione e demolizione, almeno il **70%** in peso dei rifiuti non pericolosi generati in cantiere, escludendo gli scavi, deve essere destinato a riutilizzo, riciclaggio o altre operazioni di recupero, secondo la gerarchia di gestione dei rifiuti di cui all'art. 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

Il progetto stima pertanto la quota parte di rifiuti che può essere destinato a riutilizzo, riciclaggio o altre operazioni di recupero.

La stima include:

- a) valutazione delle caratteristiche dell'opera;
- b) individuazione e valutazione dei rischi connessi a eventuali rifiuti pericolosi e alle emissioni che possono sorgere durante la demolizione;
- c) stima delle quantità di rifiuti che saranno prodotti con ripartizione tra le diverse frazioni di materiale;
- d) stima della percentuale di rifiuti da avviare a preparazione per il riutilizzo e a riciclo, rispetto al totale dei rifiuti prodotti, sulla base dei sistemi di selezione proposti per il processo di demolizione.

A seguito della stima il progetto comprende le valutazioni e le previsioni riguardo a:

- a) rimozione dei rifiuti, materiali o componenti pericolosi;
- b) rimozione dei rifiuti, materiali o componenti riutilizzabili, riciclabili e recuperabili.

Il progetto individua le seguenti categorie di rifiuti:

rifiuti suddivisi per frazioni monomateriali (codici EER 170101, 170102, 170103, 170201, 170202, 170203, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170504, 170604, 170802) da avviare a riutilizzo nell'ambito dello stesso cantiere e, qualora non fosse possibile, in altri cantieri;

rifiuti suddivisi per frazioni monomateriali (codici EER 170101, 170102, 170103, 170201, 170202, 170203, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170504, 170604, 170802) da avviare a riciclo o ad altre forme di recupero;

frazioni miste di inerti e rifiuti (codice EER 170107 e 170904) derivanti dalle demolizioni di opere per le quali non è possibile lo smontaggio e la demolizione selettiva, avviati ad impianti per la produzione di aggregati riciclati.

In considerazione del fatto che, in fase di demolizione selettiva, potrebbero rinvenirsi categorie di rifiuti differenti da quelle indicate (dovute ai diversi sistemi costruttivi, materiali, componenti, impiegati nell'opera), è sempre suggerita l'adozione di tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad avviare il maggior quantitativo di materiali non pericolosi a riciclo e ad altre operazioni di recupero.

L'impresa esecutrice ha l'obbligo di fornire il FIR "Formulario identificazione rifiuti".

### **Verifica**

***L'appalto prevede interventi di sbancamento, scavo, demolizioni in cls, scarifiche di superfici bituminose.***

### **Criterio 2.4.3 - Conservazione dello strato superficiale del terreno**

Il progetto prevede la rimozione e l'accantonamento del primo strato del terreno per il successivo riutilizzo in opere a verde nel caso in cui l'intervento prevede anche movimenti di terra (scavi, splateamenti o altri interventi sul suolo esistente).

Il suolo rimosso deve essere separato dalla matrice inorganica (utilizzabile per rinterri o altri movimenti di terra) e accantonato in cantiere, in modo tale da non comprometterne le caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche ed essere poi riutilizzato nelle aree a verde nuove o da riqualificare.

### **Verifica**

***L'appalto prevede l'accantonamento del materiale derivante da scotico e /o sbancamenti, in prossimità dell'area di cantiere per lo stoccaggio del materiale, per il riutilizzo sulle aree a verde e scarpate se ritenuto idoneo dalle analisi di verifica.***

### **Criterio 2.4.4 - Rinterri e riempimenti**

Nel caso di rinterri, il progetto prescrive il riutilizzo del materiale di scavo (escluso il primo strato di terreno) proveniente dal cantiere stesso o da altri cantieri, ovvero materiale riciclato, secondo i parametri stabiliti dalla norma UNI 11531-1.

Per i riempimenti con miscele betonabili (ossia miscele fluide, a bassa resistenza controllata, facilmente removibili, auto costipanti e trasportate con betoniera), deve essere utilizzato almeno il 70% di materiale riciclato conforme alla UNI EN 13242 e con caratteristiche prestazionali rispondenti all'aggregato riciclato di Tipo B come riportato al prospetto 4 della UNI 11104.

Per i riempimenti con miscele legate con leganti idraulici, di cui alla norma UNI EN 14227-1, deve essere utilizzato almeno il 50% in peso di materiale riciclato conforme alla UNI EN 13242.

In merito alle miscele (betonabili o legate con leganti idraulici) deve essere presentata la documentazione tecnica del fabbricante per la qualifica della miscela, oltre alla documentazione di verifica precedentemente illustrata.

#### **Verifica**

***L'appalto prevede il riutilizzo del materiale derivante dagli scavi per rinterri o riempimenti, sull'area di cantiere se ritenuti idonei dalle analisi di verifica.***

---

### **Criterio 2.4.5 - Temperatura di posa degli strati in conglomerato bituminoso**

A seconda delle tipologie di strade (urbane ed extraurbane) e della loro distanza dai centri urbani, sono previste temperature massime di posa delle miscele bituminose variabili tra 120°C e 165°C.

Nel dettaglio, il progetto prevede una temperatura massima di posa delle miscele bituminose pari a:

- **120°C** - per le strade urbane;
- **120°C** - per le tratte di strade extraurbane poste a distanze inferiori ai 1000 m dai centri abitati;
- **140°C** - per strati della pavimentazione per i quali siano richiesti particolari prestazioni acustiche sulla base del criterio obbligatorio "2.2.4 Emissione acustica delle pavimentazioni" e del criterio premiante "3.2.8 Emissione acustica delle pavimentazioni";
- **140°C** - per strati della pavimentazione per i quali è previsto l'utilizzo di conglomerati bituminosi preparati con bitumi modificati oppure di conglomerati bituminosi additivati con compound polimerici;
- **massima di 150°C** - oltre i 1000 metri dai centri abitati per conglomerati bituminosi con bitume normale;
- **165°C** - per conglomerati bituminosi.

Il progetto ha tenuto conto del presente criterio nel seguente modo:

Il capitolato speciale d'appalto parte tecnica descrive le caratteristiche dei materiali da utilizzare, le specifiche tecniche per la corretta posa dei conglomerati bituminosi in conformità al presente criterio e riferimenti dettagliati alle modalità e alla frequenza dei controlli rispetto alla temperatura di posa in fase di esecuzione.

### **Criterio 2.4.6 - Piano di manutenzione dell'opera**

Il progetto esecutivo include un piano di manutenzione dell'opera che indica il livello di degrado delle caratteristiche strutturali e funzionali della pavimentazione a cui vengono attivate le opere manutentive preventive degli strati superficiali che siano alternative al rifacimento (ad esempio sigillature, trattamenti superficiali, preferibilmente a freddo compatibilmente con le esigenze di durabilità, ecc.), in modo da ridurre l'esigenza di interventi d'urgenza e, di conseguenza, limitare l'utilizzo di materie prime non rinnovabili necessarie per l'intervento (aggregati e bitume) e ridurre i disagi conseguenti alla chiusura del tratto stradale da mantenere.

Il Piano di manutenzione dell'opera prevede, in caso di severe difettosità identificate come tali secondo le modalità e le verifiche previste nel piano stesso o a fine vita utile, il rifacimento dell'intera infrastruttura o di sue parti.

Il progetto ha tenuto conto del presente criterio nel seguente modo:

Allegando al presente progetto un piano di manutenzione generale dell'opera e delle sue parti.

#### **Criterio 2.4.7 - Rapporto sullo stato dell'ambiente**

Per il progetto di nuove infrastrutture stradali è prevista la redazione del Rapporto sullo stato dell'ambiente che descrive lo stato *ante operam* delle diverse componenti ambientali del sito di intervento.

Il progetto ha tenuto conto del presente criterio nel seguente modo:

Riportando lo stato dei luoghi nella relazione generale e predisponendo un elaborato grafico dello stato di fatto con una documentazione fotografica, allegati al presente.

#### **Criterio 2.4.8 - Riutilizzo del conglomerato bituminoso di recupero**

Nel progetto in esame:

- per gli interventi di risanamento profondo che includono lo strato di fondazione viene utilizzato almeno il **70% in volume di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti**, riferito al peso del prodotto finito, secco su secco;
- per gli interventi di risanamento profondo che non includono lo strato di fondazione si tiene conto delle prescrizioni del criterio "*Circolarità dei prodotti da costruzione*" ([vedi 2.3.1 Circolarità dei prodotti da costruzione](#));
- per la costruzione di nuove strade si prevede l'impiego di almeno il **20% di granulato di conglomerato bituminoso**, riferito al volume complessivo degli strati della pavimentazione;
- per gli interventi di manutenzione di tipo superficiale, ossia che includono binder e tappeto di usura, si rimanda al criterio "[2.3.1 Circolarità dei prodotti da costruzione](#)" per le percentuali di reimpiego del materiale previste per ciascuno strato.

L'obiettivo del 70% di materia riciclata viene perseguito con la stabilizzazione dello strato di fondazione e con il riutilizzo del **conglomerato bituminoso di recupero** nella produzione dei conglomerati bituminosi a caldo, nella realizzazione di strati di base a freddo e di strati di fondazione stabilizzati con cemento ed emulsione bituminosa o bitume schiumato.

Nelle tecniche di riciclaggio a freddo, ossia base a freddo e strati di fondazione stabilizzati con cemento ed emulsione bituminosa o bitume schiumato, che prevedono la miscelazione in sito mediante macchine stabilizzatrici, può essere impiegato direttamente il fresato proveniente dalla demolizione della pavimentazione esistente.

Qualora sia prevista la miscelazione mediante impianti mobili o impianti fissi deve essere impiegato granulato di conglomerato bituminoso eventualmente integrato con aggregati naturali o di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti.

L'impresa esecutrice dovrà fornire documentazione tecnica attestante le percentuali di rimpiego dei materiali.

Il progetto ha tenuto conto del presente criterio nel seguente modo:

Prevedendo un pacchetto bituminoso costituito da Tont Venante e Binder (tipo Anas) realizzato con una percentuale di materiale fresato rigenerato.

#### **Art.15 Clausole contrattuali per le gare di lavori per parchi gioco e posa in opera di prodotti per l'arredo urbano e arredi per esterni (CAM)**

Ai sensi dell'art. 57 c. 2 del d.lgs. 36/2023(1) recante "Clausole sociali dei bandi di gara, degli avvisi e degli inviti e criteri di sostenibilità energetica e ambientale" si provvede ad inserire nella documentazione progettuale e di gara pertinente, le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei decreti di riferimento agli specifici CAM.

Il D.M. 07 febbraio 2023 (G.U. n. 69 del 22 marzo 2023) stabilisce i Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di parchi giochi, fornitura, posa in opera e manutenzione ordinaria e straordinaria di prodotti per l'arredo urbano e di arredi per gli esterni.

I presenti CAM hanno lo scopo di contenere gli impatti ambientali connessi alla progettazione dei parchi giochi, alle forniture di prodotti per l'arredo esterno ed urbano e agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di tali prodotti.

#### **Approccio per la riduzione degli impatti ambientali e indicazioni per le stazioni appaltanti**

La scelta dei prodotti è tale da promuovere l'uso efficiente delle risorse ed incrementare la vita utile; al riguardo si prediligono prodotti:

realizzati con un minor impiego di materie prime, con materiali derivanti dalla raccolta dei rifiuti e/o con sottoprodotti, scarti produttivi riutilizzati all'interno dello stesso sito o con scarti produttivi di altre aziende nell'ambito delle pratiche di simbiosi industriale;

fabbricati nel rispetto delle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda i limiti alla presenza di sostanze pericolose;

progettati per durare più a lungo ed essere facilmente disassemblati e recuperati al termine della loro vita utile. Tali prodotti, oltre ad essere durevoli, sono facilmente recuperabili e riciclabili, scelti e collocati anche tenendo conto di un corretto inserimento paesaggistico, sia urbano che extraurbano.

L'applicazione dei CAM fornisce un contributo importante anche per la decarbonizzazione.

Per ridurre la produzione dei rifiuti, si opta per l'impiego di prodotti ricondizionati o preparati per il riutilizzo equivalenti, anche dal punto di vista estetico-funzionale, a quelli di prima immissione in commercio.

La progettazione delle aree ludicoricreative mira alla valorizzazione del patrimonio naturalistico, riducendo il consumo di suolo, oltre che all'inclusività delle persone con disabilità e con diverso livello di capacità motoria e sensoriale.

I CAM improntano la progettazione sulla scelta di prodotti e soluzioni efficienti dal punto di vista ambientale, che tengono conto delle diverse esigenze funzionali dei cittadini, dei turisti e dei fruitori, in relazione all'accessibilità, alla fruibilità e al profilo estetico e paesaggistico, al fine di valorizzare il territorio e fornire un miglior servizio alla collettività.

La progettazione tende a soddisfare le tre dimensioni della sostenibilità, ossia ambientale, economica e sociale, pertanto le attrezzature e gli elementi di arredo urbano e gli arredi per esterni sono realizzati con sistemi di controllo microclimatico dei siti, quali pavimentazioni drenanti, rain gardens o canali drenanti di accumulo, filtro e lento deflusso, alberature e fasce arbustive di protezione, e sono collocati in modo da indirizzare la socialità negli spazi di uso collettivo.

I materiali e gli elementi di arredo urbano (oltre alle attrezzature per il gioco, le pensiline, le delimitazioni di sicurezza) sono scelti tenendo conto delle caratteristiche storico-architettoniche, cromatiche e materiche dei luoghi, per le loro caratteristiche climatiche e paesaggistiche.

Gli elementi di arredo urbano e le attrezzature che compongono lo spazio pubblico (piazze, parchi, viali, aree gioco e sport) sono in sintonia e contribuiscono a caratterizzare e a dare forma al sito e a definire l'identità del luogo.

I materiali sono scelti in maniera consapevole in funzione del contesto (spazio storico o spazio contemporaneo) e delle caratteristiche climatiche (temperatura della regione, spazi al sole, spazi all'ombra).

## 4.1 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PARCHI DA GIOCO

### 4.1.1 Inclusività e progettazione universale

L'area ludica è progettata secondo il criterio dell'*Universal design - progettazione universale* - basato sulla scelta di strutture e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate, per garantire l'accessibilità e l'inclusione agli utenti con disabilità. Al riguardo, al fine di soddisfare le esigenze di tutte le persone, a prescindere dall'età, genere, provenienza etnico-culturale, condizione psico-sociale, abilità o disabilità e garantire l'inclusione sociale:

- i parchi gioco sono dotati di percorsi accessibili a tutti, sia di connessione interna all'area, che per raggiungere l'area dello spazio gioco. Tali percorsi sono dotati di rampe o scivoli di accesso, in concomitanza o in sostituzione di rampe di scale, per consentire a chi si muove in sedia a ruote di accedere ad ogni area del parco;
- i percorsi di accesso sono facilmente individuabili, percepibili e riconoscibili e dotati di contrasto di colore adeguato da favorire le persone ipovedenti;
- sono presenti percorsi pedo-tattili e mappe tattili fruibili dalle persone cieche;
- la segnaletica orientativa verte su simboli facilmente comprensibili, in riferimento a quelli della Comunicazione aumentativa e alternativa (CAA), da favorire le persone con disabilità intellettiva e relazionale;
- le aperture e i cancelli delle vie di accesso e i vialetti sono larghi almeno 120 cm;
- gli spazi sono privi di barriere architettoniche, localizzative, visive, uditive, comunicative, intellettive e relazionali;
- le altalene fruibili da bambini in sedia a rotelle sono collocate accanto ad altre altalene fruibili da altri bambini.

Le attrezzature inoltre, presentano caratteristiche tali da poter essere utilizzate in modo confortevole, sicuro e quanto maggiormente possibile, autonomo.

### 4.1.2 Conformità ai criteri ambientali minimi dei prodotti e dei componenti per l'allestire gli spazi

I prodotti e i componenti da installare, oltre a essere idonei sotto il profilo prestazionale e funzionale, sono conformi ai Criteri ambientali minimi pertinenti di cui al paragrafo [Fornitura e posa in opera arredo urbano e arredi esterni](#) del presente documento e in possesso dei mezzi di dimostrazione di conformità ivi previsti.

### 4.1.3 Valorizzazione del verde

Il progetto si pone l'obiettivo di ridurre e limitare il consumo di suolo e valorizzare naturalisticamente l'area da allestire, prevedendo:

- il ripristino a verde delle aree ove insistono zone di suolo occupate da altri materiali che, per motivi funzionali, ambientali ed estetico-paesaggistici, possono essere ripristinate a verde;

- che le superfici delle aree di gioco e di sosta siano ricoperte da manti erbosi e abbellite attraverso la piantumazione di specie arbustive;
- che le aree ludiche e le zone di sosta fissa (dove sono collocate panchine e tavoli) siano ombreggiate attraverso la piantumazione di idonee specie arboree, al fine di configurare un contesto in cui la natura è inclusa tra gli elementi cardine del progetto.

#### **4.1.4 Indicazioni generali per la scelta dei materiali**

Gli spazi ricreativi ad uso ludico sono allestiti prevalentemente con prodotti costituiti da materiali naturali rinnovabili (legno), anche derivanti da operazioni di recupero, e rispettano le prescrizioni delle norme delle serie UNI EN 1176 e UNI EN 1177.

Gli arredi inseriti in aree verdi, tavoli, panche, segnaletica verticale, panchine, fioriere, bordi per aiuole, eventuali pavimentazioni per sentieri-percorsi pedonali, staccionate, sono costituiti da materiale rinnovabile.

#### **4.1.5 Idoneità del progetto ai fini estetico paesaggistici**

La scelta degli elementi di arredo dell'area ludica e la loro collocazione, è effettuata anche sulla base di considerazioni paesaggistiche e secondo le indicazioni pervenute dalla stazione appaltante.

**Verifica dei criteri 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5:** La verifica delle prescrizioni sopra riportate avviene attraverso la stesura di una relazione che riporti:

- l'elenco e le immagini dei prodotti da posare in opera;
- i requisiti ambientali previsti dai CAM applicabili a cui i prodotti selezionati sono conformi e i relativi mezzi di dimostrazione della conformità posseduti;
- le informazioni pertinenti e le caratteristiche progettuali per consentire una valutazione di congruità del progetto sotto il profilo della rispondenza dei criteri di accessibilità, inclusione e Universal design, con l'indicazione delle modalità atte ad implementare i requisiti di accessibilità, fruibilità, usabilità, funzionalità, multi-sensorialità, sicurezza e inclusione, in ottica di Universal design;
- le modalità di coinvolgimento degli esperti di Universal design ed, eventualmente, dei cittadini alla stesura del progetto;
- le informazioni pertinenti e le caratteristiche progettuali finalizzate alla valutazione di congruità del progetto sotto il profilo della valorizzazione del verde, con indicazione dell'estensione delle aree a verde eventualmente ripristinate, le specie arboree, arbustive o erbacee piantumate, i criteri della scelta delle specie e le informazioni sulla corretta gestione ai fini idrici e di prevenzione di rischi fitopatologici;
- l'indicazione dei materiali, dei prodotti e della loro collocazione per una valutazione di congruità ai fini ambientali e paesaggistici.

### **5.1 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRODOTTI PER L'ARREDO URBANO E ARREDI PER ESTERNI**

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 57 c. 2 del d.lgs 36/2023, introduce, nella documentazione progettuale e di gara, le seguenti specifiche tecniche:

#### **5.1.1 Allestimento di un'area ad uso ludico-ricreativo e di aree verdi: indicazioni per l'inclusività, per la scelta dei materiali e la valorizzazione ambientale, naturalistica e paesaggistica**

Il progetto è redatto sulla base dei criteri ambientali minimi indicati nel capitolo [Servizio di progettazione di parchi giochi](#); nel dettaglio:

- la segnaletica, anche quella presente nelle aree verdi a fini didattici, è scelta in modo tale da poter essere compresa ed utilizzata in autonomia e sicurezza da persone che esprimono molteplici e differenti modi di muoversi, comunicare, relazionarsi (ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità);
- i tavoli e gli altri elementi di arredo consentono la fruizione da parte delle persone su sedia a ruote;
- la cartellonistica è posta ad idonea altezza per favorire la fruizione anche alle persone di bassa statura, persone su sedia a ruote, bambini e riporta testo ad alta visibilità per le persone ipovedenti (contrasto colore, dimensione carattere, considerazione del daltonismo);
- le fontanelle si basano su un sistema che le rende facilmente azionabili dalle persone con disabilità motoria e sono installate a due altezze differenti per favorirne l'usabilità agli utenti di diversa statura;
- i prodotti utilizzati negli spazi ad uso ludico e ricreativo (parchi gioco) sono prevalentemente costituiti da materiali naturali rinnovabili (legno), anche derivanti da operazioni di recupero (aree superficiali rivestite di cippato o di corteccia, realizzate con granuli di legno o di sughero) e rispettano le prescrizioni delle norme serie UNI EN 1176 e UNI EN 1177;
- gli arredi inseriti nelle aree verdi, tavoli, panche, segnaletica verticale, panchine, cestini, fioriere, bordi per aiuole, eventuali pavimentazioni per sentieri-percorsi pedonali, staccionate, sono di materiale rinnovabile, oppure di materiale affine a quello impiegato negli arredi già presenti, quale metallo o leghe metalliche, calcestruzzo (armato o non armato), ceramica (gres porcellanato);
- gli arredi in plastica sono costituiti da almeno il 95% di plastica riciclata.

**Verifica:** La verifica delle prescrizioni sopra riportate avviene attraverso la stesura di una relazione che riporti:

- l'elenco e le immagini dei prodotti da posare in opera;
- informazioni, anche tecniche, utili ad una valutazione di congruità al criterio;

### 5.1.2 Prodotti ricondizionati, prodotti preparati per il riutilizzo

La fornitura di prodotti, ad eccezione delle pavimentazioni antitrauma, è costituita da prodotti di prima immissione in commercio, da prodotti ricondizionati e/o preparati per il riutilizzo.

I prodotti ricondizionati e/o preparati per il riutilizzo sono:

- realizzati a regola d'arte;
- assimilabili a un prodotto nuovo di fabbrica;
- perfettamente funzionanti e conformi alle norme tecniche pertinenti.

**Verifica:** La verifica delle prescrizioni sopra riportate avviene attraverso l'indicazione della denominazione o ragione sociale del produttore, il modello ed il codice dei prodotti offerti con le relative immagini. Per i prodotti oggetto di un'operazione di preparazione per il riutilizzo, si riporta in allegato certificazione Remade in Italy ® o equivalente.

### 5.1.3 Ecodesign: manutenzione, riparazione e disassemblabilità

Tutti i prodotti di prima immissione sul mercato oggetto dell'offerta sono progettati in modo tale da essere durevoli e, se composti da più componenti, riparabili.

Le parti soggette ad usura e danneggiamenti sono agevolmente rimovibili con interventi di tipo artigianale e sostituibili.

In merito ai prodotti composti da più componenti, il produttore mette a disposizione parti di ricambio per un periodo di almeno cinque anni decorrenti dalla fine della produzione della specifica linea di prodotto cui appartiene il modello dell'articolo offerto, laddove tali parti di ricambio non siano comunemente reperibili. I componenti costituiti da materiali diversi sono facilmente disassemblabili e separabili, in modo da poter essere avviati a fine vita a operazioni di preparazione per il riutilizzo o a recupero presso le piattaforme di recupero e riciclo.

Le parti in plastica di peso > 100 grammi, sono marchiate<sup>(3)</sup> con la codifica della tipologia di polimero di cui sono composte secondo le norme UNI EN ISO 11469 ed UNI EN ISO 1043 (parti 1-4). I caratteri usati a tal fine sono alti almeno 2,5 mm.

La marcatura indica anche l'eventuale presenza all'interno della plastica di riempitivi ritardanti di fiamma o plastificanti in proporzioni superiori all'1% p/p, secondo la norma UNI EN ISO 1043, parti 2-4.

Le indicazioni per la corretta manutenzione dei prodotti sono indicate all'interno del manuale tecnico cartaceo o digitale dei prodotti presenta anche chiare.

**Verifica:** La verifica delle prescrizioni sopra riportate avviene presentando in fase di gara il manuale tecnico o la scheda tecnica in formato elettronico contenente:

- un esploso del prodotto con le parti che possono essere rimosse e sostituite e gli attrezzi necessari;
- istruzioni chiare relativamente allo smontaggio e alla riparazione per consentire uno smontaggio non distruttivo del prodotto al fine di sostituire parti o materiali componenti;
- l'elenco dei componenti, dei loro materiali e della destinazione come rifiuto e le informazioni sulla riciclabilità.

#### **5.1.4 Prodotti di legno o composti anche da legno: gestione sostenibile delle foreste e/o presenza di riciclato e durabilità del legno**

Il legno utilizzato per la realizzazione dei prodotti proviene da foreste gestite in maniera sostenibile o è riciclato, o costituito da una percentuale variabile delle due frazioni.

Il legno utilizzato è durevole e resistente agli attacchi biologici (funghi, insetti) in base alla classe di rischio biologico e alla posizione dell'elemento strutturale, come specificato nello standard EN 335 prevedendo, alternativamente:

- l'utilizzo di legname naturalmente durevole (classe di durabilità 1-2 secondo UNI EN 350) privo di alburno;
- l'utilizzo di legno appartenente alle altre classi di durabilità naturale secondo UNI EN 350 (conifere di cui alle classi di durabilità naturale 3 o 4) trattato con preservanti registrati ai sensi del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso di biocidi, conforme ai requisiti di penetrazione secondo UNI TR 11456, UNI EN 351-1;
- l'utilizzo di legno modificato (termo trattato o con modificazioni chimiche) che raggiunga classe di durabilità 1-2 dimostrata con test in laboratorio secondo UNI EN 113-2, purché le caratteristiche di resistenza meccanica del materiale siano adeguate all'impiego finale.

**Verifica:** La verifica delle prescrizioni sopra riportate avviene indicando la denominazione o ragione sociale del produttore, il modello e il codice dei prodotti offerti e allegando le seguenti certificazioni con il codice di registrazione/certificazione e le date di rilascio e scadenza:

- certificazione FSC o PEFC - per la prova di origine sostenibile/responsabile;
- per il legno riciclato:
- certificazione FSC® Riciclato che attesta il 100% di contenuto di materiale riciclato;
- certificazione FSC® Misto con indicazione della percentuale di riciclato all'interno del simbolo del Ciclo di Moebius collocato nell'etichetta;

- certificazione Riciclato PEFC che attesta almeno il 70% di contenuto di materiale riciclato;
- ReMade in Italy® con l'indicazione della percentuale di materiale riciclato in etichetta.

In fase di fornitura o di montaggio dei prodotti certificati FSC® e PEFC, viene consegnato un documento di vendita o di trasporto con la dichiarazione della certificazione, dotato di apposito codice di certificazione dell'offerente.

Per attestare la durevolezza del legname, viene presentata adeguata documentazione tecnica che descrive come sono state effettuate le valutazioni del rischio, i risultati di tali valutazioni e le soluzioni proposte.

Gli articoli di legno con il marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) sono, invece, presunti conformi.

### 5.1.5 Prodotti di plastica o di miscele plastica-legno, plastica-vetro

I prodotti in plastica o in miscele plastica-legno e i componenti in plastica dei parchi gioco (sedili di altalene, scivoli) presentano un contenuto minimo di plastica riciclata pari almeno al **60%** sul peso complessivo del prodotto o del componente in plastica.

Gli arredi inseriti in aree verdi hanno un contenuto di plastica riciclata pari almeno al **95%** sul peso.

I prodotti costituiti da miscele di plastica-vetro, hanno un contenuto minimo di plastica riciclata pari almeno al **30%** sul peso.

**Verifica:** La verifica delle prescrizioni sopra riportate avviene indicando la denominazione o la ragione sociale del produttore, il modello e il codice dei prodotti offerti in gara. Il contenuto di materiale riciclato viene dimostrato allegando o presentandouno dei seguenti mezzi di prova:

- certificazione "Plastica seconda vita" o la certificazione "ReMade in Italy®", o equivalente che attesti, in etichetta o nel medesimo certificato, la percentuale di materiale riciclato prevista nel criterio e sia afferente ai prodotti offerti ed in corso di validità;
- certificazione di prodotto equivalente a quelle sopra citate, basata sulla tracciabilità dei materiali ed il bilancio di massa, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato a norma del regolamento (UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che attesti la percentuale di materiale riciclato prevista nel criterio e sia afferente ai prodotti offerti ed in corso di validità;
- dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma UNI EN ISO 14025, quali lo schema internazionale EPD© o EPDIItaly©, che attesti la percentuale di materiale riciclato prevista nel criterio, sia afferente ai prodotti offerti ed in corso di validità ed indichi la metodologia di calcolo del contenuto di riciclato e la relativa origine.

### 5.1.6 Prodotti e componenti in gomma, prodotti in miscele plasticagomma, pavimentazioni contenenti gomma<sup>(10)</sup>

I prodotti in gomma, comprese le pavimentazioni ad alte prestazioni, presentano un contenuto minimo pari al **10%** di gomma riciclata, ad eccezione delle seguenti categorie di prodotti:

- superfici sportive multistrato contenenti agglomerato di gomma - contenuto minimo di gomma riciclata del **30%**;
- prodotti e le superfici in agglomerato di gomma - contenuto minimo di gomma riciclata del **50%**.

**Verifica:** La verifica delle prescrizioni sopra riportate avviene indicando la denominazione o la ragione sociale del produttore, il modello e il codice dei prodotti offerti in gara. Il contenuto di materiale riciclato viene dimostrato allegando o presentandouno dei seguenti mezzi di prova:

- certificazione ReMade in Italy®, che attesti la percentuale di materiale riciclato prevista nel criterio, afferente ai prodotti offerti ed in corso di validità;
- certificazione di prodotto, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato a norma del regolamento (UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, in conformità alla prassi UNI/PdR

Pag. 31 a 88

88 "Requisiti di verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto", o equivalente certificazione, basata pertanto sulla tracciabilità dei materiali ed il bilancio di massa e rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato a norma del regolamento (UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che attesti la percentuale di materiale riciclato prevista nel criterio e sia afferente ai prodotti offerti ed in corso di validità;

- dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma UNI EN ISO 14025, quali lo schema internazionale EPD® o EPDItaly®, che attesti la percentuale di materiale riciclato prevista nel criterio, sia afferente ai prodotti offerti ed in corso di validità, ed indichi la metodologia di calcolo del contenuto di riciclato e la relativa origine.

### **5.1.7 Superfici di campi sportivi e di aree in spazi ricreativi realizzate con conglomerati bituminosi o con conglomerati legati tramite resina<sup>1</sup>**

L'asfalto o altro genere di materiale bituminoso o di materiale inerte eventualmente usato come substrato o come superficie per aree da gioco o ricreative, presenta un contenuto minimo di riciclato pari al **60%**.

Tale materiale bituminoso è stendibile con tecnologie tiepide (warm mix asphalt), vale a dire con un limite di temperatura di produzione pari o inferiore a 130°C oppure pari o inferiore a 150°C se il materiale bituminoso è additivato con polimeri.

**Verifica:** La verifica delle prescrizioni sopra riportate avviene indicando la denominazione o la ragione sociale del produttore, il modello e il codice dei prodotti offerti in gara e presentando o indicando il link alla scheda tecnica che riporti il contenuto di materiale riciclato, la tipologia e l'origine del medesimo materiale riciclato. Il contenuto di materiale riciclato viene dimostrato allegando o presentandouno dei seguenti mezzi di prova:

- certificazione ReMade in Italy®, che attesti la percentuale di materiale riciclato prevista nel criterio, afferente ai prodotti offerti ed in corso di validità;
- certificazione di prodotto, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato a norma del regolamento (UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, in conformità alla prassi UNI/PdR 88 "Requisiti di verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto", o equivalente certificazione, basata pertanto sulla tracciabilità dei materiali ed il bilancio di massa e rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato a norma del regolamento (UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che attesti la percentuale di materiale riciclato prevista nel criterio e sia afferente ai prodotti offerti ed in corso di validità;
- dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma UNI EN ISO 14025, quali lo schema internazionale EPD® o EPDItaly®, che attesti la percentuale di materiale riciclato prevista nel criterio, sia afferente ai prodotti offerti ed in corso di validità, ed indichi la metodologia di calcolo del contenuto di riciclato e la relativa origine;
- brevetto specifico, coerente con le caratteristiche previste nel criterio.

### **5.1.8 Prodotti prefabbricati in calcestruzzo e pavimentazioni in calcestruzzo**

Le pavimentazioni di calcestruzzo confezionato in cantiere e i prodotti prefabbricati in calcestruzzo, presentano un contenuto minimo di materiale riciclato, recuperato, sottoprodotto, pari al **5%** sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni.

**Verifica:** La verifica delle prescrizioni sopra riportate avviene indicando la denominazione o la ragione sociale del produttore, il modello e il codice dei prodotti offerti. Il contenuto di materiale riciclato, recuperato, sottoprodotto viene dimostrato tramite uno dei seguenti mezzi di prova<sup>(6)</sup>:

- certificazione ReMade in Italy®, che attesti la percentuale di materiale riciclato e/o, recuperato e/o di sottoprodotto prevista nel criterio, afferente ai prodotti offerti ed in corso di validità;

- certificazione di prodotto, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato a norma del regolamento (UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, in conformità alla prassi UNI/PdR 88 "Requisiti di verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto", o una equivalente certificazione, basata pertanto sulla tracciabilità dei materiali ed il bilancio di massa e rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato a norma del regolamento (UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che attesti la percentuale di materiale riciclato e/o recuperato e/o di sottoprodotto prevista nel criterio e sia afferente ai prodotti offerti ed in corso di validità;
- dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma UNI EN ISO 14025, quali lo schema internazionale EPD® o EPDItaly®, che attesti la percentuale di materiale riciclato prevista nel criterio, sia afferente ai prodotti offerti ed in corso di validità, ed indichi la metodologia di calcolo del contenuto di riciclato e/o sottoprodotto e/o materiale recuperato e la relativa origine.

### 5.1.9 Prodotti in ceramica (gres porcellanato)

I prodotti in ceramica (gres porcellanato) presentano un contenuto minimo di materiale riciclato, recuperato, sottoprodotto pari al **30%** in peso.

**Verifica:** La verifica delle prescrizioni sopra riportate avviene indicando la denominazione o la ragione sociale del produttore, il modello e il codice dei prodotti offerti. Il contenuto di materiale riciclato, recuperato, sottoprodotto viene dimostrato tramite uno dei seguenti mezzi di prova:

- certificazione ReMade in Italy®, che attesti la percentuale di materiale riciclato e/o, recuperato e/o di sottoprodotto prevista nel criterio, afferente ai prodotti offerti ed in corso di validità;
- certificazione di prodotto, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato a norma del regolamento (UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, in conformità alla prassi UNI/PdR 88 "Requisiti di verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto", o una equivalente certificazione, basata pertanto sulla tracciabilità dei materiali ed il bilancio di massa e rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato a norma del regolamento (UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che attesti la percentuale di materiale riciclato e/o recuperato e/o di sottoprodotto prevista nel criterio e sia afferente ai prodotti offerti ed in corso di validità;
- dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma UNI EN ISO 14025, quali lo schema internazionale EPD® o EPDItaly®, che attesti la percentuale di materiale riciclato prevista nel criterio, sia afferente ai prodotti offerti ed in corso di validità, ed indichi la metodologia di calcolo del contenuto di riciclato e/o sottoprodotto e/o materiale recuperato e la relativa origine.

### 5.1.10 Prodotti in acciaio

I prodotti in acciaio presentano un contenuto minimo di materiale recuperato, riciclato, sottoprodotto (inteso come somma delle tre frazioni) pari al:

- **65%** - acciaio da forno elettrico non legato;
- **60%** - acciaio da forno elettrico legato;
- **12%** - acciaio da ciclo integrale.

**Verifica:** La verifica delle prescrizioni sopra riportate avviene indicando la denominazione o la ragione sociale del produttore, il modello e il codice dei prodotti offerti. Il contenuto di materiale riciclato, recuperato, sottoprodotto viene dimostrato tramite uno dei seguenti mezzi di prova:

- certificazione ReMade in Italy®, che attesti la percentuale di materiale riciclato e/o, recuperato e/o di sottoprodotto prevista nel criterio, afferente ai prodotti offerti ed in corso di validità;
- certificazione di prodotto, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato a norma del regolamento (UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, in conformità alla prassi UNI/PdR

Pag. 33 a 88

88 "Requisiti di verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto", o una equivalente certificazione, basata pertanto sulla tracciabilità dei materiali ed il bilancio di massa e rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato a norma del regolamento (UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che attesti la percentuale di materiale riciclato e/o recuperato e/o di sottoprodotto prevista nel criterio e sia afferente ai prodotti offerti ed in corso di validità;

- dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma UNI EN ISO 14025, quali lo schema internazionale EPD® o EPDItaly®, che attesti la percentuale di materiale riciclato prevista nel criterio, sia afferente ai prodotti offerti ed in corso di validità, ed indichi la metodologia di calcolo del contenuto di riciclato e/o sottoprodotto e/o materiale recuperato e la relativa origine.

#### 5.1.11 Prodotti con componenti in vetro<sup>1</sup>

Nei prodotti con componenti in vetro, al fine di garantire la maggior durata del prodotto e la sicurezza per gli utenti in funzione del danno o del rischio conseguente alla rottura delle lastre di vetro, la tipologia di vetro e la relativa prestazione per l'applicazione specifica è conforme alla norma tecnica UNI 7697 "Criteri di sicurezza nelle applicazioni vetrarie".

**Verifica:** La verifica delle prescrizioni sopra riportate avviene indicando la denominazione o la ragione sociale del produttore ed allegando la dichiarazione di prestazione (DoP) redatta in accordo al regolamento UE CPR 305/2011, da cui attestare, alla riga "resistenza all'impatto di un corpo oscillante", secondo la norma tecnica UNI EN 12600, che il prodotto possieda le prestazioni previste dalla norma tecnica UNI 7697.

#### 5.1.12 Pietre naturali

**Verifica:** La verifica riguardo l'uso di pietre naturali prevede:

- l'indicazione del tipo di materiale che si intende usare;
- la descrizione dei siti delle cave, le filiere e le sedi degli stabilimenti e delle imprese coinvolte, nell'attività estrattiva o di escavazione;
- se in paesi a rischio, gli audit eseguiti, i risultati di tali audit, anche eventualmente con documentazione fotografica, ed i risultati delle eventuali azioni compiute per ottenere un miglioramento delle condizioni di lavoro.

#### 5.1.13 Idoneità all'uso

Per quanto riguarda le norme tecniche di standardizzazione relative alla durabilità, alla sicurezza, all'inclusività, alla resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV, alla non deformabilità in funzione delle temperature esterne, si rimanda a quanto più specificamente indicato dalla stazione appaltante nel capitolato tecnico o nella richiesta d'offerta.

**Verifica:** La verifica delle prescrizioni sopra riportate avviene presentando la documentazione prevista nel capitolato tecnico o nella richiesta d'offerta.

### 5.2 CLAUSOLE CONTRATTUALI

#### 5.2.1 Requisiti dell'imballaggio

I prodotti sono consegnati all'interno di imballaggi primari e secondari riutilizzati o riutilizzabili, riciclabili e, ove tecnicamente possibile, realizzati con materiali riciclati. Gli imballaggi sono realizzati in modo tale da ridurre il volume del carico imballato trasportato.

Ogni imballaggio utilizzato pertanto soddisfa i seguenti requisiti:

- a. è separabile in parti costituite da un solo materiale (es. legno cartone, carta, plastica ecc.);
- b. è riciclabile in conformità alla norma tecnica UNI EN 13430-2005.

Inoltre:

- a. è costituito per almeno il **30%** in peso da materiale riciclato - se di plastica (ad eccezione del polistirene espanso);
- b. è costituito per almeno il **20%** in peso da materiale riciclato<sup>(1)</sup> - se di polistirene espanso;
- c. è conforme, allo standard IPPC/FAO ISPM-15 (*International Standards for Phytosanitary Measures n. 15*) - se di legno;

Oppure

- c. è costituito da pallets in legno reimmessi al consumo (usati, riparati o selezionati) da parte di operatori del settore che svolgono attività di riparazione - se di legno.

**Verifica:** La verifica delle prescrizioni sopra riporta è realizzata attraverso:

1. dichiarazione sostitutiva attestante che gli imballaggi sono riutilizzati o riutilizzabili. All'interno della dichiarazione viene descritto come viene garantita la riutilizzabilità, il contenuto di riciclato dei materiali componenti gli imballaggi, l'eventuale tipo di plastica utilizzata, come è stato ridotto il volume del carico imballato trasportato rispetto ad una soluzione standard nonché le modalità con cui dividere i diversi componenti costituiti da diversi materiali da imballaggio, ove ciò non fosse evidente.

2. *Schede tecniche del prodotto / dichiarazioni del legale rappresentante del fabbricante* degli imballaggi relative alle caratteristiche di recuperabilità in conformità alla norma tecnica UNI EN 13431, di riciclabilità in conformità alla norma tecnica UNI EN 13430 - *verificate in fase di consegna e collaudo della fornitura.*

3. Per il contenuto di riciclato, relativamente agli imballaggi in plastica, la dimostrazione di conformità al relativo criterio è fornita per mezzo di uno dei seguenti mezzi di prova, se attestanti almeno la quantità di materiale riciclato prevista nel criterio:

- certificazione «Plastica seconda vita» / certificazione «Re-Made in Italy®» / certificazione «VinylPlus Product Label» basata sui criteri 4.1 «Use of recycled PVC» e 4.2 «Use of PVC by-product» del disciplinare del «VinylPlus Product Label», che attesti, in etichetta o nel medesimo certificato, la percentuale di materiale riciclato prevista nel criterio e sia afferente ai prodotti offerti ed in corso di validità;
- certificazione di prodotto equivalente, quale la ISCC Plus, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato a norma del regolamento (UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, basata pertanto sulla tracciabilità dei materiali ed il bilancio di massa e rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato a norma del regolamento (UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che attesti la percentuale di materiale riciclato prevista nel criterio e sia afferente ai prodotti offerti ed in corso di validità;

- dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma UNI EN ISO 14025, quali ad esempio lo schema internazionale EPD® o EPDItaly®, che attesti la percentuale di materiale riciclato prevista nel criterio, sia afferente ai prodotti offerti ed in corso di validità ed indichi la metodologia di calcolo del contenuto di riciclato e la relativa origine.

4. Per i pallets in legno sostenibile, valgono le verifiche descritte in calce alla specifica tecnica di cui al criterio "5.1.4 - Prodotti di legno o composti anche da legno: gestione sostenibile delle foreste e/o presenza di riciclato e durabilità del legno"; per i pallets conformi allo standard IPPC/FAO ISPM-15, il marchio apposto sull'imballaggio dal soggetto autorizzato dall'Autorità competente (MIPAAF); per i pallet reimmessi al consumo (usati, riparati o selezionati), la fattura da cui si evince il regime di CAC CONAI agevolato per pallet usati riparati e reimmessi al consumo, come da circolare CONAI 14 giugno 2019.

### 5.2.2 Garanzia

Il fabbricante o il distributore garantisce i prodotti per almeno tre anni, a partire dalla data di consegna alla stazione appaltante esclusi atti vandalici e danni accidentali.

## 5.3 CRITERI PREMIANTI

### 5.3.1 Fornitura di prodotti preparati per il riutilizzo

Nel caso di un maggior numero di prodotti preparati per il riutilizzo, con caratteristiche estetico-funzionali equivalenti ai prodotti di prima immissione in commercio, offerti rispetto al totale della fornitura, si assegnano punti tecnici:

- fornitura di prodotti preparati per il riutilizzo per almeno il **70%** in numero rispetto al numero totale di prodotti forniti punti X;
- fornitura di prodotti preparati per il riutilizzo per almeno il **50%** in numero rispetto al numero totale di prodotti forniti: punti Y<X;
- fornitura di prodotti preparati per il riutilizzo per almeno il **30%** in numero rispetto al numero totale di prodotti forniti: punti J<Y;

**Verifica:** La verifica delle prescrizioni sopra riporta è realizzata attraverso una dichiarazione sottoscritta dall'offerente contenente: la tipologia di articoli costituiti da prodotti derivanti dal riutilizzo o contenenti anche prodotti derivanti dal riutilizzo; il numero di prodotti derivanti dal riutilizzo offerti per ciascuna categoria di articoli che li contiene; la denominazione o ragione sociale del produttore che ha effettuato le operazioni di preparazione per il riutilizzo o che ha rinnovato i prodotti usati ed il codice del prodotto o dei prodotti offerti ed allegare le relative immagini. Laddove il prodotto sia oggetto di un'operazione di preparazione per il riutilizzo, allegare anche una certificazione quale Remade in Italy® o equivalente. Qualora l'offerente dimostri che, per cause a lui non imputabili, non sia riuscito ad ottenere la certificazione entro i termini previsti per la ricezione delle offerte o qualora i prodotti siano stati rinnovati a seguito di un precedente utilizzo, presentare una documentazione tecnica che descriva puntualmente la filiera, indicando la o le piattaforme da cui sono stati prelevati gli articoli dismessi o i soggetti dai quali sono stati acquisiti i prodotti usati e le operazioni di rigenerazione eseguite sui prodotti oggetto dell'offerta. Nel caso di prodotti di secondo utilizzo, allegare i relativi contratti o la documentazione fiscale o amministrativa rilevante con la quale si possa dimostrare che i prodotti siano stati rinnovati a seguito di un precedente utilizzo.

### 5.3.2 Pavimentazioni esterne drenanti

Nel caso in cui sia necessario realizzare delle pavimentazioni per le aree da gioco o gli spazi ricreativi esterne, (ad esempio campi da gioco che necessitano di pavimentazioni), si attribuiscono punti tecnici nel caso di offerta di prodotti per realizzazione di pavimentazioni drenanti.

**Verifica:** La verifica delle prescrizioni sopra riporta è realizzata attraverso l'indicazione della denominazione o ragione sociale del produttore, il modello ed il codice dei prodotti offerti e la relativa scheda tecnica che ne riporti le caratteristiche tecniche con particolare riferimento dalla capacità drenante.

### 5.3.3 Prodotti in legno: uso di legno locale<sup>1</sup>

Al fine di contenere l'emissione di sostanze inquinanti e climalteranti derivanti dalla logistica, sono attribuiti punti tecnici all'offerta di prodotti che, oltre ad essere conformi alle specifiche tecniche pertinenti dei presenti CAM, considerando le varie fasi della catena di custodia, sino alla consegna, hanno percorso un chilometraggio ridotto alla luce dell'offerta di mercato e dell'apertura alla concorrenza, vale a dire inferiore o uguale a 700

km. Per "chilometraggio ridotto" si intende la distanza massima di 700 km data dalla somma delle distanze, in linea d'aria, da calcolare utilizzando i dati del sito <https://www.distanza.org/>, di tutte le fasi di trasporto incluse nella filiera produttiva, vale a dire: dal luogo di abbattimento del legame, al primo sito di lavorazione, dal primo sito di lavorazione al secondo sito di lavorazione ecc. (laddove le diverse fasi produttive siano svolte in stabilimenti diversi), dall'ultimo sito di lavorazione sino al luogo di posa del manufatto, oppure, se la posa in opera è presso più sedi, alla sede che può essere considerata alla distanza media tra le distanze dei diversi siti di destinazione della fornitura, indicata dalla stazione appaltante nella documentazione di gara.

Nel caso di forniture che prevedono assortimenti legnosi con origini differenti, il requisito deve essere rispettato per almeno l'**80%** del materiale legnoso espresso in volume.

**Verifica:** La verifica delle prescrizioni sopra riporta è realizzata attraverso:

- relazione illustrativa del fabbricante che riporti le informazioni rilevanti relative alla catena di custodia e le distanze di ciascuna delle diverse fasi logistiche sino alla sede della posa in opera indicata dalla stazione appaltante e la relativa somma;
- certificazione di catena di custodia FSC® e PEFC, in quanto tali certificazioni risultano, ad esempio ai fini del regolamento (EU) n. 995/2010, valide come sistemi di tracciabilità, dal momento che consentono di ottenere le informazioni sull'origine geografica del legname (ad es. nome del proprietario) risalendo lungo i vari passaggi della filiera. Le stazioni appaltanti, in caso di dubbia correttezza delle informazioni, contattano gli uffici di rappresentanza degli schemi citati ([www.fsc-italia.it](http://www.fsc-italia.it) e [www.pefc.it](http://www.pefc.it)). In relazione alla richiesta di tali certificazioni, è fatto salvo quanto previsto al comma 2 dell'art. 82 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

#### **5.3.4 Prefabbricati in calcestruzzo, pavimentazioni e altri manufatti realizzati in materiali inerti: contenuto di riciclato**

Nel caso di offerta di prodotti realizzati in materiali inerti, incluse le pavimentazioni, con un contenuto significativo di riciclato, sono assegnati punti tecnici. In particolare si attribuisce un punteggio pari a:

- X se i prodotti realizzati con materiali inerti presentano un contenuto di riciclato superiore all'**80%** in peso;
- 0,8 X se i prodotti realizzati con materiali inerti presentano un contenuto di riciclato compreso tra il **60%** e l'**80%** in peso;
- 0,6 X se i prodotti realizzati con materiali inerti presentano un contenuto di riciclato compreso tra il **40%** e il **60%** in peso.

**Verifica:** si seguono le modalità di verifica dei prodotti in calcestruzzo previste al criterio [5.1.8](#) - Prodotti prefabbricati in calcestruzzo e pavimentazioni in calcestruzzo. Nella documentazione ivi richiamata, viene attestato, in particolare, il contenuto di materiale riciclato previsto per l'ottenimento dei punti tecnici.

#### **5.3.5 Prodotti in acciaio: emissioni di diossido di carbonio degli altiforni<sup>1)</sup>**

Punti tecnici sono attribuiti laddove la tecnologia utilizzata per la produzione di acciaio sia in grado di contenere le emissioni di diossido di carbonio entro i seguenti limiti:

- 1 g di CO<sub>2</sub> per produrre 1 g. di acciaio: punti X;
- 1,25 g di CO<sub>2</sub> per produrre 1 g. di acciaio: punti Y < X.

**Verifica:** La verifica delle prescrizioni sopra riporta è realizzata attraverso l'indicazione della denominazione sociale del fabbricante, la denominazione commerciale del manufatto, il relativo codice prodotto e l'immagine del prodotto e presentare una documentazione tecnica del fabbricante del medesimo prodotto che riporti, attraverso le informazioni e la documentazione reperita lungo la filiera, lo stabilimento di produzione dell'acciaio di cui è costituito, la tecnologia utilizzata e le emissioni dell'altoforno, rilevate da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008.

## **Art.16 Convenzioni in materia di valuta e termini**

1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta si intendono in euro.
2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

## **Parte 3 TERMINI DI ESECUZIONE**

### **Art.17 Consegna e inizio lavori**

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 (*quarantacinque*) giorni decorrenti dalla data di stipula del contratto. Dalla data di sottoscrizione del verbale, da parte del Direttore dei lavori e d'appaltatore, decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori ai sensi dell'art.3 All. II.14 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il Contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. In base all'art. 5, comma 4 del D.M. del 7 marzo 2018, n. 49 l'appaltatore, qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, può chiedere il recesso del contratto. Qualora l'istanza di recesso venga accolta, l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, in misura non superiore alle seguenti percentuali (comma 12 dell'art.3 All. II.14 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36) calcolate sull'importo netto dell'appalto:
  - 1,00% per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
  - 0,50% per l'eccedenza.

La richiesta di pagamento delle spese, debitamente quantificata, è inoltrata a pena di decadenza entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza recesso ed è formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e confermare nel registro di contabilità.

Qualora l'istanza di recesso non venga accolta, si procede alla consegna tardiva dei lavori, l'esecutore ha diritto al risarcimento dei danni causati dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal cronoprogramma nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.

4. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art.17 co.8 e 9 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, qualora il mancato inizio dei lavori determini un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti; in tal caso il Direttore dei lavori provvede in via d'urgenza, su autorizzazione del R.U.P., e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato

avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.

5. Il R.U.P. accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'Art.52 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito al Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
6. Le disposizioni sulla consegna, anche in via d'urgenza, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, qualora l'urgenza sia limitata all'esecuzione di alcune di esse.

#### Art.18 Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **giorni 150** (centocinquanta) naturali consecutivi, come riportato nel cronoprogramma allegato al progetto, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 si è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà ed impedimenti in relazione agli adempimenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.
3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

#### Art.19 Proroghe

1. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'Art.17, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno **10 giorni prima** della scadenza del termine di cui all'Art.17.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 10 giorni alla scadenza del termine di cui all'Art.17, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata al direttore di lavori, il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del Direttore dei lavori.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro un termine di 3 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del Direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro un termine di 2 giorni dalla data della richiesta e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del Direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.
5. Nei casi di cui al comma 2 qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'Art.17, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 5 costituisce rigetto. Trova altresì applicazione l'art.121 D.lgs. 1° marzo 2023, n. 36.

## Art.20 Sospensioni ordinate dal Direttore dei lavori

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art.120 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all'appaltatore.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:
  - a) le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori;
  - b) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
  - c) le opere la cui esecuzione rimane interrotta
  - d) le cautele adottate perché al momento della ripresa possano essere ultimate senza eccessivi oneri
  - e) la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione;
  - f) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. Se l'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo si procede a norma dell'art.121 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
4. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP.
5. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
6. Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.
7. verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla data della comunicazione all'appaltatore.
8. Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto o 6 mesi della durata complessiva prevista dall'Art.17, o comunque superano 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all'Art.22.
10. Trovano altresì applicazione dell'art.121 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e dell'art. 10 del DM n. 49/2018

11. Se le sospensioni dei lavori, totali o parziali, sono disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle sopra individuate, l'esecutore può chiedere, previa iscrizione di specifica riserva, a pena di decadenza, il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 c.c. e secondo i criteri individuati dall'art. 8 c.2 dell'allegato II.14 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36:

1.  $O_{sgi,max} = 0,65 (I_c - U_i - S_g) g_{sosp} / T_{contr}$

dove:

$O_{sgi,max}$  = limite massimo per il risarcimento dovuto ai maggiori oneri per le spese generali infruttifere

$I_c$  = importo contrattuale

$U_i$  = utile di impresa = 10%  $I_c$

$S_g$  = spese generali = 15%  $I_c$

$T_{contr}$  = tempo contrattuale

$g_{sosp}$  = giorni sospensione

2. lesione dell'utile coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'art.2, c. 1, lett. e), del D.lgs. 231/2002, computati sulla percentuale del 10 %, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
3. mancato ammortamento e retribuzioni inutilmente corrisposte riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della manodopera accertati dal Direttore dei lavori;
4. determinazione dell'ammortamento sulla base dei coefficienti annui fissati dalle norme fiscali vigenti.

## Art.21 Sospensioni ordinate dal R.U.P.

1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al Direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al Direttore dei lavori.
3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell'Art. 21, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'Art.17, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
5. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni del precedente Art. 19, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
6. Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:
  - a) in applicazione di provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria, anche in seguito alla segnalazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
  - b) per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali varianti di cui all'Art.43 del presente Capitolato Speciale.
7. Ai sensi dell'art.121 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 la sospensione, volontaria o coattiva, dell'esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo

14 del medesimo decreto legislativo, anche se già iniziati, può avvenire, per il tempo strettamente necessario al loro superamento.

Il responsabile unico del progetto dispone e gestisce le sospensioni secondo i casi disciplinati dal D.L. n. 76/2020, art. 5.

Salva l'esistenza di uno dei casi di sospensione di cui ai periodi precedenti, le parti non possono invocare l'inadempimento della controparte o di altri soggetti per sospendere l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera ovvero le prestazioni connesse alla tempestiva realizzazione dell'opera.

## Art.22 Penali in caso di ritardo e premi di accelerazione

1. Al di fuori di una accertato grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali come stabilito dell'art.122 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e art.10 co.5 Allegato II.14 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
2. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all' **uno per mille (1 per mille)** dell'importo contrattuale ai sensi del art.10 co.5 Allegato II.14 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e art.126 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
3. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 2, trova applicazione anche in caso di ritardo:
  - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi ai sensi dell'Art.16;
  - b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell'Art.16, comma 5 del presente Capitolato Speciale;
  - c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
  - d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
4. La penale irrogata è disapplicata se l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui all'Art.22.
5. La penale è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire e all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
6. Relativamente alla esecuzione della prestazione articolata in più parti, come previsto dal progetto esecutivo e dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d'una di tali parti, le penali su indicate si applicano ai rispettivi importi.
7. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di collaudo provvisorio.
8. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 2 e 3 non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'Art.26, in materia di risoluzione del Contratto.
9. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
10. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta

sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.

11. in riferimento all'art. 126 c.2 del Codice, l'ammontare del premio di accelerazione è commisurato, nei limiti delle somme disponibili, indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce 'imprevisti' e fino al concorrere massimo dell'1,5% dell'importo contrattuale. È calcolato in base ai giorni di anticipo di fine lavori sui termini contrattuali in proporzione all'importo del contratto e in conformità ai seguenti criteri definiti secondo scaglioni temporali progressivi:
11. Ai sensi dell'art.126 comma 2 del D.lgs. 36/2023, se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, è riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo, pari a 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale. L'ammontare del premio è commisurato, nei limiti delle somme disponibili, indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, ai giorni di anticipo ed in proporzione all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali, in conformità ai criteri della normativa di riferimento e secondo scaglioni temporali e soglie prestazionali progressive, ed è corrisposto a seguito della conclusione delle operazioni di collaudo, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione. La stazione appaltante riconosce un premio di accelerazione determinato sulla base dei criteri indicati sopra anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato. Il termine di cui al terzo periodo si computa dalla data originariamente prevista nel contratto.

#### **Art.23 Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore, piano di qualità di costruzione e installazione, piano dei controlli di cantiere, cronoprogramma**

1. L'esecutore, prima dell'inizio dei lavori, deve presentare, ai fini della sua approvazione da parte della stazione appaltante un **programma esecutivo dei lavori** dettagliato, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all'art.30 Allegato I.7 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

La Direzione dei lavori d'intesa con la stazione appaltante comunicherà all'esecutore l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l'approvazione, l'appaltatore entro 10 giorni, predisporrà una nuova proposta oppure adeguerà quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei lavori.

Decorso 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Progetto si sia espresso, il programma esecutivo dei lavori si darà per approvato fatte salve indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

La proposta approvata sarà impegnativa per l'appaltatore che dovrà rispettare i termini previsti, salvo modifiche al programma esecutivo in corso di attuazione per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei lavori.

Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
  - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
  - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
  - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
  - e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del D.lgs. 81/08. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante e verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

#### **Art.24 Inderogabilità dei termini di esecuzione**

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:
  - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
  - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
  - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
  - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
  - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato speciale o dal capitolato generale d'appalto;
  - f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
  - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
  - h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
  - i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008 (come modificato dall'art.11 del D.lgs. 106/2009), fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli

inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'Art.18, di sospensione dei lavori di cui all'Art.19 e 20, per la disapplicazione delle penali di cui all'Art.21, né per l'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'Art.24

#### **Art.25 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini**

1. La tempistica prevista nel cronoprogramma o negli ordini di intervento, per l'esecuzione delle lavorazioni deve intendersi cogente sotto il profilo contrattuale sia per quanto concerne il termine finale di cui all'Art.17, comma 1, sia per i termini parziali di cui all'Art.21. Pertanto, ritardi rispetto a tali previsioni saranno considerati gravi inadempimenti.
2. **Un ritardo di oltre 15 giorni rispetto** ai termini di cui al primo comma previsti nel cronoprogramma darà al Responsabile Unico del Progetto la facoltà, senza ulteriore motivazione, di promuovere l'avvio delle procedure previste dall'art.122 co.4 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in materia di risoluzione del contratto come richiamate dal successivo Art.73.
3. La facoltà di cui al precedente comma 2, potrà non essere esercitata se ritenuta contraria, per qualsiasi ragione, all'interesse della Stazione Appaltante.
4. Nel caso di avvio del procedimento di cui all'art.122 co.4 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 il Direttore dei lavori, accertato il ritardo, assegna all'esecutore un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non potrà essere inferiore ai dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
5. Scaduto il termine assegnato, il direttore Lavori verifica, in contraddittorio con l'esecutore, o, in sua mancanza, con l'assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila specifico verbale da trasmettere al Responsabile Unico del Progetto.
6. Sulla base del processo verbale compilato dal direttore Lavori, qualora l'inadempimento per ritardo permanga, la Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile Unico del Progetto, delibera la risoluzione del contratto d'appalto seguendo la procedura di cui alla art.10 Allegato II.14 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
7. Il computo della penale a seguito della risoluzione dell'appalto per ritardo sarà effettuato a norma dell'Art.23.
8. Alla Stazione Appaltante, oltre alla penale per ritardo, sono dovuti dall'esecutore i danni subiti in seguito alla risoluzione del contratto per ritardo inclusi quelli specificati dall'art.10 Allegato II.14 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, salvo altri.

#### **Parte 4 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI**

##### **Art.26 Lavori a misura**

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei lavori.

3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.
4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dell'elenco dei prezzi unitari di cui all'Art.5 del presente capitolato.
5. I costi per la sicurezza, determinati come all'Art.4 c.1 come evidenziati nell'apposita riga colonna «costi per la sicurezza», sono valutati sulla base dei prezzi di cui all'elenco allegato al presente Capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo. La liquidazione di tali costi è subordinata all'assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.
6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci che necessitano di certificazioni o collaudi tecnici come previsti all' Allegato II.14 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36. Tali documenti devono essere presentati alla DL che tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell'aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell'opera.

#### **Art.27 Eventuali Lavori a corpo**

1. Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli Art.43 o Art.44, e per tali variazioni la direzione lavori, sentito il R.U.P. e con l'assenso dell'appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate "a corpo".
2. Nei casi di cui al comma 1, qualora il prezzo complessivo non sia valutabile mediante l'utilizzo dei prezzi unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'Art.49. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d'asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dell'eventuale lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.
4. La contabilizzazione dell'eventuale lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
5. La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico non costituiscono lavoro a corpo.
6. I costi per la sicurezza, se stabiliti a corpo in relazione ai lavori di cui al comma 1, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.
7. Per interventi che comprendono impianti o altri manufatti soggetti a certificazioni o collaudi tecnici specifici, si applica quanto previsto dall'Art.25, comma 6, in quanto compatibile.

## Art.28 Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

## Parte 5 DISCIPLINA ECONOMICA

### Art.29 Anticipazione del prezzo

1. Ai sensi dell'art.125 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al **20,00%**.
2. Nel caso di appalti **di lavori, l'anticipazione**, calcolata sull'importo dell'intero contratto, è corrisposta all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, corrispondente alla consegna dei lavori anche nel caso di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9 del Codice dei contratti.
3. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione (ex art.125 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36).
4. La garanzia fideiussoria è rilasciata dai soggetti di cui all'art.106 co.3 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.
5. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.
6. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.
7. L'appaltatore avrà diritto, in corso d'opera, a pagamenti in acconto, quando il credito liquido, al netto del ribasso d'asta e di ogni pattuita e prevista ritenuta, raggiunga un importo non inferiore al **40,00%** dell'importo contrattuale così come risultante dalla contabilità.
8. La corresponsione dei costi per la sicurezza avverrà a misura sui singoli stati di avanzamento lavori.
9. La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, ai sensi dell'art.10 co.6 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello **0,50% (zero virgola cinquanta per cento)**; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
10. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del

- contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.
11. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

### Art.30 Pagamenti in acconto

- 1 Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, raggiungono un importo non inferiore al 30,00% (trenta/00 per cento) dell'importo contrattuale, come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori.
2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1:
  - a) al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo;
  - b) incrementato della quota relativa dei costi per la sicurezza;
  - c) al netto della ritenuta dello **0,50% (zero virgola cinquanta per cento)**, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell'art.11 co.6 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;
  - d) al netto dell'importo per il recupero della somma anticipata determinato proporzionalmente ai lavori eseguiti;
  - e) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.
- 3 Ai sensi dell'art.125 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 gli acconti del corrispettivo sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento.,  
 A tal fine, il Direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali. In mancanza, lo comunica l'esecutore dei lavori.  
 Contestualmente all'esito positivo dell'accertamento, oppure contestualmente al ricevimento della comunicazione dell'esecutore, il Direttore dei lavori adotta lo stato di avanzamento dei lavori e lo trasmette al RUP, salvo quanto previsto dal art.125 co.4 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.  
 In caso di difformità tra le valutazioni del Direttore dei lavori e quelle dell'esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento, il Direttore dei lavori, a seguito di tempestivo contraddittorio con l'esecutore, archivia la comunicazione di cui al art.125 co. 3 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 oppure adotta lo stato di avanzamento e lo trasmette immediatamente al RUP.  
 Il RUP, contestualmente all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione dello stesso, ai sensi dell'art.125 co. 3 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'art. 14, comma 1 lett.d), del d.P.R. 07 marzo 2018, n. 49. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'Art.31, comma 3.  
 L'esecutore emette fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento, ai sensi dell'art.125 co.5 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36
4. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del progetto rilascia il certificato di pagamento.

5. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera,
6. Fermo restando quanto previsto dall'Art.31, la Stazione appaltante provvede a corrispondere l'importo del certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 185 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
7. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
8. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al **90% (novanta per cento)** dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al **90% (novanta per cento)** dell'importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al **10% (dieci per cento)** dell'importo contrattuale medesimo. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'Art.32. Per importo contrattuale si intende l'importo del Contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

#### Art.31 Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori di cui all'art. 14, comma 1, lettera e, del D.M. 07 marzo 2018, n. 49 è redatto entro 45 (*quarantacinque*) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale è definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, che non può essere inferiore la 10% dell'importo di contratto, unitamente alle ritenute di cui all'Art.29, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. Fermo restando quanto previsto all'Art.32, il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'art.117 co.9 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:
  - a) importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo
  - b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;
  - c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme agli schemi tipo 1.4 singola oppure 1.4.1 per più garanti, allegate al DM 16 settembre 2022, n. 193.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi

dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta ed accettata.

7. L'appaltatore e il Direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

### **Art.32 Adempimenti subordinati ai pagamenti**

1. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione Appaltante
  - a) della pertinente fattura fiscale elettronica, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.
  - b) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'articolo 59, comma 2; ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;
  - c) all'acquisizione dell'attestazione di cui al successivo comma 2;
  - d) agli adempimenti di cui all'Art.60 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
  - e) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'Art.37 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
  - f) ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all'accertamento, da parte della Stazione Appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.
2. Ai sensi dell'art.11 co.6 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del Contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art.119 co.11 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

### **Art.33 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e di saldo**

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.
2. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'Art.29, comma 4, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.
3. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo,

immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

4. In caso di ritardo della rata di saldo rispetto al termine stabilito dall'Art.30, comma 3 per cause imputabili alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura di cui al comma 2.

### Art.34 Revisione dei prezzi

1. Ai sensi dell'art.60 c. 2 lett.a) del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., le clausole di revisione prezzi si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinino una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata.

2. Ai fini della determinazione della variazione del costo dei contratti di lavori ai sensi dell'art. 60 c.3 lett. a), del codice dei contratti si utilizzerà l'indice sintetico revisionale come specificato dal c.1 dell'art. 4 dell'Allegato II.2-bis del Codice dei contratti.

3.

4. Ai sensi c.3 dell'art. 4 dell'Allegato II.2-bis del Codice dei contratti, l'indice sintetico IS risulta così individuato:

#### 3.1. TOL dei Lavori oggetto d'Appalto:

| <u>Scomposizione e Classificazione</u><br>Art. 4 Comma 3 lett. a) dell'Allegato II.2-bis)<br><br>Tipologie Omogenee di Lavorazioni (TOL) (Tabella A - Allegato II.2-bis) | <u>Descrizione Tipologia Omogenea di lavorazione</u>                                                                                                        | <u>Importi singole TOL</u> | <u>Pi - Peso Percentuale singola TOL</u><br>Art. 4 Comma 3 lett. b) dell'Allegato II.2-bis) | <u>I<sub>TOL</sub> - ISTAT</u><br><br>(Decreto Ministeriale n. 743 del 03/2026)      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| TOL. 4                                                                                                                                                                   | Lavori di movimento terra, demolizioni, opere di protezione ambientale, ingegneria naturalistica e opere a verde                                            | 64.847,47€                 | 35,728 %                                                                                    | Da individuare per ogni relativa TOL, secondo quanto indicato al successivo comma 5. |
| TOL.5                                                                                                                                                                    | Pavimentazioni in conglomerato bituminoso                                                                                                                   | 15.920,46€                 | 8,771 %                                                                                     |                                                                                      |
| TOL. 7                                                                                                                                                                   | Strutture, opere di ingegneria e manufatti in calcestruzzo armato, anche prefabbricato (Costi Sicurezza € 5.199,38 < 4% - ricompresi nella TOL principale)  | 88.164,47 €                | 48,575 %                                                                                    |                                                                                      |
| TOL. 11                                                                                                                                                                  | Acquedotti, gasdotti, opere di irrigazione e fognature                                                                                                      | 997,14 €                   | 0,549 % (< 4%)                                                                              |                                                                                      |
| TOL. 13                                                                                                                                                                  | Impianti per la produzione, trasformazione e distribuzione di energia elettrica in alta e media tensione per la trazione elettrica e pubblica illuminazione | 5.089,72 €                 | 2,804 % (< 4%)                                                                              |                                                                                      |
| TOL. 20                                                                                                                                                                  | Conferimento rifiuti a impianto di smaltimento o recupero                                                                                                   | 6.480,74 €                 | 3,573 % (< 4%)                                                                              |                                                                                      |

|        |              |       |  |
|--------|--------------|-------|--|
| TOTALE | 181.500,00 € | 100 % |  |
|--------|--------------|-------|--|

5.ai sensi dell'art. 4, c. 3 dell'Allegato II.2-bis Indice Sintetico Revisionale è determinato con la seguente formula:

$$I_s = \sum_{i=1}^n p_i \times ITOL_i$$

dove:

- $\sum_{i=1}^n$  = sommatoria estesa a tutte le Tipologie Omogenee di Lavorazioni (TOL) considerate;
- (P<sub>i</sub>) = peso percentuale della singola TOL, determinato dal rapporto tra l'importo della specifica lavorazione e l'importo complessivo dei lavori;
- (I<sub>TOLi</sub>) = indice ISTAT relativo alla singola TOL;
- (i) = indice identificativo della singola TOL;
- (n) = numero totale delle TOL considerate nel calcolo.

6.Ai sensi dell'art. art 5 c.1 secondo periodo dell'Allegato II.2-bis del Codice dei Contratti, la variazione dell'indice sintetico è calcolata come differenza tra il valore dell'indice sintetico al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, c. 2, quarto periodo del medesimo Codice dei Contratti.

7.Gli oneri relativi alla componente rifiuti si intendono sempre ricompresi all'interno delle singole TOL, ad eccezione delle TOL 4, 9, 10, 18 e 19 di cui alla Tabella A.1 dell'Allegato II.2-bis del Codice dei Contratti.

8.Ai sensi dell'art. 119 c. 2-bis del Codice dei Contratti, la revisione si applica anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 119 c. 2 del Codice dei Contratti.

### Art.35 Modifiche del contratto

1. Saranno sempre ammissibili tutte le modifiche contrattuali previste dall'art.120 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 con la specificazione di cui al seguente comma 2.
2. Relativamente alle modifiche "preventivate" di cui all'art.120 co.1. a) del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, si precisa che saranno ammissibili le seguenti modifiche contrattuali:
  - **Utilizzo delle somme a disposizione della Stazione Appaltante.**

**Le risorse aggiuntive potranno essere impegnate per ulteriori interventi complementari sull'area oggetto dei lavori a discrezione del RUP, come per esempio:**

Pag. 52 a 88

- **L'integrazione degli arredi urbani in PVC riciclato (n.9 panchine tipo "Roma", n.1 tavolo con panche rotondo, n.1 panchina tipo "Raveo" modulare) sia lungo i vialetti che nell'area cani per un totale complessivo di €9.151,70**

#### **Art.36 Anticipo del pagamento di taluni materiali**

1. Non è prevista l'anticipo del pagamento sui materiali o su parte di essi.

#### **Art.37 Cessione del contratto e cessione dei crediti**

1. A pena di nullità il contratto non può essere ceduto, fatto salvo quanto previsto dal art.120 co.1 lett.d) D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art.6 Allegato II.14 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52.

#### **Art.38 Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accessi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui agli Art.32, commi 1 e 2, e 3, e per la richiesta di risoluzione di cui all'Art.39, comma 10.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
  - a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
  - b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
  - c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 5.000 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 5.

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
  - a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
  - b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'Art.72, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

## **Parte 6 CAUZIONI E GARANZIE**

### **Art.39 Cauzione provvisoria**

1. L'offerta è corredata da una garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) del valore complessivo della procedura indicato nel bando o nell'invito, ai sensi di quanto disposto dall'art.106 c.1 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.

### **Art.40 Cauzione definitiva**

1. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 53, co.4 (trattandosi di contratto di importo inferiore alle soglie comunitaria). Non si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice. (Ministero dei Trasporti parere 2129/2023).
2. La garanzia fideiussoria deve essere conforme agli schemi tipo approvati con D.M. 16 settembre 2022, n. 193.
3. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
4. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'**80,00% (ottanta per cento)** dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga

- costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
5. Ai sensi dell'art.117 c.9 del D.lgs. 36/2023, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
  6. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
  7. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
  8. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
  9. La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'art.106 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
  10. L'esecutore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la Stazione Appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parte, entro trenta giorni dall'escussione, nella misura pari alle somme riscosse.
  11. In caso di varianti in corso d'opera che aumentino l'importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Stazione Appaltante e segnatamente dal Responsabile Unico del Procedimento, l'Impresa dovrà provvedere a costituire un'ulteriore garanzia fideiussoria, per un importo pari al 10 per cento del valore netto aggiuntivo rispetto al contratto iniziale.

#### Art.41 Svincolo delle garanzie

1. Ai sensi dell'art.117 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, la garanzia fideiussoria di cui all'Art.39 è progressivamente svincolata in misura dell'avanzamento dell'esecuzione dei lavori, nel limite massimo dell'**80,00% (ottanta per cento)** dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'esecutore, degli Stati di Avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al **20,00% (venti per cento)** dell'originario importo garantito, è svincolato con l'approvazione del Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione.

#### Art.42 Garanzia sul pagamento della rata di saldo

1. Il pagamento della rata di saldo è subordinato, ai sensi dell'art.117 co.8 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 alla prestazione di una specifica garanzia fideiussoria.
2. Detta garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art.117 co.8 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, dovrà essere di entità pari all'importo della rata di saldo maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente

tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo ai sensi dell'art.116 co.2 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (24 mesi).

#### Art.43 Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore

1. Ai sensi dell'art.117 co.10 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell'Art.16 a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di del certificato di collaudo provvisorio per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.) e deve:
  - a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, così distinta:
    - partita 1) opere oggetto del contratto, per ogni costo, spesa e onere necessari per rimpiazzare, ripristinare o ricostruire parzialmente o totalmente i beni assicurati, importo non inferiore all'importo del contratto al netto degli importi di cui alle partite 2 e 3;
    - partita 2) opere preesistenti, a copertura dei danni verificatisi in dipendenza della esecuzione delle opere assicurate: **20,00% (venti per cento)** dell'importo di cui alla partita 1);
    - partita 3) demolizioni o sgomberi, a copertura dei costi, spese e oneri necessari per demolire, sgomberare, trasportare e conferire alla più vicina discarica autorizzata, i residui e i rifiuti delle cose assicurate a seguito di sinistro indennizzabile, compreso il rimborso del loro smaltimento: **10,00% (dieci per cento)** dell'importo di cui alla partita 1);
  - b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.
4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore al **5,00% (cinque per cento)** dell'importo contrattuale e, in ogni caso, non inferiore a euro **500.000,00** (cinquecentomila).
5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.
6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un

consorzio ordinario, il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'art.68 co.9 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, la garanzia assicurativa è presentata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati e consorziati.

7. Le garanzie di cui al comma 3, limitatamente alla lettera a), partita 1), e al comma 4, sono estese fino a **mesi 24** (ventiquattro) mesi dopo la data dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio; a tale scopo:
- a) l'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformità gli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;
  - b) l'assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a fatto dell'appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d'appalto;
  - c) restano ferme le condizioni di cui ai commi 5 e 6.

## **Parte 7 DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE**

### **Art.44 Variazione dei lavori**

1. Indipendentemente dalla natura a corpo o a misura del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre relativamente alle opere oggetto dell'appalto quelle varianti progettuali che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l'esecutore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a congruo dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art.120 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
2. L'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori oggetto di appalto.
3. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'esecutore se non è disposta dal Direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dall'art.120 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
4. Gli ordini di variazione devono fare espresso riferimento all'intervenuta approvazione salvo il caso delle disposizioni di dettaglio disposte dal Direttore dei lavori in fase esecutiva.
5. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel comma 3 non dà titolo all'esecutore per il pagamento dei lavori non autorizzati e, se richiesto dal direttore lavori o dal Responsabile Unico del Progetto, comporta l'obbligo per l'esecutore alla rimessa in pristino a proprio carico dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore lavori.
6. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere compreso lavorazioni in economia, eseguite senza preventivo ordine scritto del Direttore dei lavori.

### **Art.45 Varianti per errori od omissioni progettuali**

1. I contratti possono essere modificati, a causa di errori od omissioni del progetto esecutivo qualora tali errori pregiudichino in tutto od in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione.
2. Se il valore della modifica per errore progettuale è contenuta entro le soglie ed i limiti di cui all'art.120 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 la modifica verrà approvata dalla Stazione Appaltante senza ricorrere ad una nuova procedura di scelta del contraente.
3. Se il valore della modifica per errore progettuale supera le soglie ed i limiti di cui all'art.120 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, procederà alla risoluzione del contratto ed indirà una nuova gara alla quale sarà invitato l'esecutore. Tale risoluzione darà titolo al pagamento all'esecutore, oltre che dei lavori eseguiti e dei materiali introdotti in cantiere, di un indennizzo pari al 10 per cento dei lavori non

eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

4. Trova altresì applicazione la disciplina di cui all'Art.66, in quanto compatibile.

#### **Art.46 Valutazione economica delle varianti**

1. Le varianti apportate al progetto appaltato sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbono impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi a norma del successivo Art.51.
2. Per i contratti a corpo, (o per la parte a corpo dei contratti in parte a corpo ed in parte a misura), si provvederà a redigere varianti a corpo per la cui quantificazione si farà riferimento ai prezzi unitari che, pur non avendo una rilevanza contrattuale, sono il riferimento base per tali varianti.

#### **Art.47 Quinto d'obbligo**

1. Non è previsto il quinto d'obbligo.

#### **Art.48 Diminuzione dei lavori**

1. La Stazione Appaltante ha sempre la facoltà di ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore a quanto previsto nel contratto d'appalto originario nel limite di un quinto in meno senza che nulla spetti all'esecutore a titolo di indennizzo.
2. L'intenzione di avvalersi della facoltà diminutiva, prevista deve essere comunicata formalmente all'esecutore (con comunicazione A.R. anticipata con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza) prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo originario. Tale limite temporale non sarà tuttavia vincolante per la decurtazione di lavorazioni di non rilevante entità.
3. Nel caso in cui venga superato il limite di cui all'art.120 co.9 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 all'esecutore è riconosciuto un equo compenso computato secondo i principi stabiliti nell'art.120 co.9 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 opportunamente adattati all'ipotesi diminutiva.

#### **Art.49 Varianti migliorative diminutive proposte dall'appaltatore**

1. L'impresa appaltatrice, durante l'esecuzione dei lavori, può proporre al direttore lavori eventuali variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione a condizione che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori, non comportino una riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto appaltato e che mantengano inalterati il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori.
2. Le economie risultanti dalla proposta migliorativa, approvata secondo il procedimento stabilito verranno ripartite in parti uguali tra la Stazione Appaltante e l'appaltatore.

#### **Art.50 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi**

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'Art.5.
2. Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori e le prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.

I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

- desumendoli dai prezzi di cui all'art.41 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, ove esistenti;

- ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.

Qualora dai calcoli effettuati risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori, sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP.

Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati

3. La formulazione di nuovi prezzi va effettuata considerando i prezziari ufficiali di riferimento, in ordine di priorità, come riportato all'Art.5 comma 2 del presente CSA.

## **Parte 8 SICUREZZA NEI CANTIERI**

### **Art.51 Adempimenti preliminari in materia di sicurezza**

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:
  - a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
  - b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
  - c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
  - d) il DURC, in originale / i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC, ai sensi dell'Art.71, comma 2;
  - e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Ai sensi dell'articolo 29, comma 5, secondo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del predetto Decreto n. 81 del 2008 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, la valutazione dei rischi può essere autocertificata;
  - f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti:
  - a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008.
  - b) del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;
  - c) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'Art.52, con le eventuali richieste di adeguamento;
  - d) il piano operativo di sicurezza di cui all'Art.54.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
  - a) dall'appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
  - b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all'art. 45, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
  - c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 65, comma 2, del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
  - d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all'art. 68 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/08 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;
  - e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'appaltatore è un consorzio ordinario di cui all'art. 68 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/08 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
  - f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
4. L'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
5. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

## Art.52 Norme di sicurezza generale e sicurezza sul luogo di lavoro

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato:
  - a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
  - b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
  - c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
  - d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'Art.52 commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli Art.53, Art.54, Art.55 o Art.56.

### Art.53 Piano di Sicurezza e Coordinamento

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all'articolo 4, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale.
2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì:
  - a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del piano di sicurezza e di coordinamento;
  - b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'Art.55.
3. Il periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 2, lettera a), costituisce automatico differimento dei termini di ultimazione di cui all'Art.17 e nelle more degli stessi adempimenti:
  - a) qualora i lavori non possano utilmente iniziare non decorre il termine per l'inizio dei lavori di cui all'Art.16, dandone atto nel verbale di consegna;
  - b) qualora i lavori non possano utilmente proseguire si provvede sospensione e alla successiva ripresa dei lavori ai sensi degli Art.21 e Art.22.

### Art.54 Modifiche ed integrazioni al Piano di Sicurezza e Coordinamento

1. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
  - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
  - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:
  - a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l'eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
  - b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

## Art.55 Piano Operativo di Sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'art. 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. L'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.
4. Ai sensi dell'art. 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
5. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'Art.52.

## Art.56 Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. Ai sensi dell'art.119 co.12 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

## **Parte 9 SUBAPPALTO**

### **Art.57 Avvalimento dei requisiti SOA – Controlli sull'impresa avvalente e sull'impresa ausiliaria**

1. Nel caso in cui l'esecutore, in sede di gara, abbia surrogato i requisiti relativi all'attestazione della certificazione SOA mediante l'istituto dell'avvalimento previsto dall'all. II.12 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., la Stazione Appaltante, per il tramite del Direttore avori, dei Direttori Operativi o degli Ispettori di Cantiere, ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo l'effettiva disponibilità ed utilizzo dell'impresa avvalente di tutte le risorse necessarie di cui è carente, appartenenti all'impresa ausiliaria.
2. In particolare, l'impresa ausiliaria dovrà avere la possibilità, per l'intera durata dell'appalto, di disporre immediatamente e senza ritardi di mezzi, strumenti, attrezzature e quant'altro, in disponibilità dell'impresa ausiliaria, necessario per dare i lavori compiuti a perfetta regola d'arte e nei tempi di cui ai singoli ordini di lavoro e ai termini contrattuali.
3. L'accertamento da parte dell'Ufficio della Direzione dei Lavori di opere non eseguite a regola d'arte da parte dell'esecutore avvalente oppure di ritardi sul cronoprogramma dovuti al mancato utilizzo di mezzi idonei o la semplice constatazione della mancata disponibilità da parte dell'impresa avvalente di tutte le risorse dell'impresa ausiliaria darà facoltà alla Stazione Appaltante, senza obbligo di ulteriore motivazione, di procedere alla risoluzione del contratto in danno per grave inadempimento ai sensi dell'art.72 (in forza di quanto previsto dall'art.122 co.3 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36).

### **Art.58 Subappalto**

1. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto.
2. Non costituiscono subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del sub contratto da affidare. L'appaltatore, in questi casi, deve comunicare alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub contraente, l'importo del sub contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati oltre a quanto specificato al successivo Art.60. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub contratto.
3. Il subappaltatore dovrà fornire adeguata documentazione in merito al possesso della c.d. patente a crediti, obbligatoria a partire dal 1/10/2024 ai sensi dell'art. 27 del D.L. 81/2008 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti), dal Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali del 18 settembre 2024 n. 132 e dalla Circolare dell'INL n. 4 del 23/09/2024. La presentazione della domanda dovrà avvenire, come indicato dal comma 3 del predetto art.27 del D.L. 81/2008, seguendo le direttive del Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali del 18 settembre 2024 n. 132. In caso di mancanza o difformità rispetto la documentazione presentata verranno applicate sanzioni penali come stabilito dai commi 4) e 11) dell'art.27 del D.L. 81/2008.

4. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art.119 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.
5. L'affidatario può subappaltare a terzi l'esecuzione delle prestazioni o dei lavori oggetto del contratto secondo le disposizioni del presente articolo.
6. Ai sensi dell'art. 18 c.2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.
7. Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto degli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2 del Codice.
8. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del Codice dei contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis.
9. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 119 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso della categoria prevalente.
10. Al fine di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, **il subappalto a cascata non è ammesso.**
11. L'affidatario può affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:
  - a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
  - b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui all'art.93 e seg. D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
  - c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.
12. L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione e il possesso dei requisiti. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale.
13. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l'affidatario trasmette altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti speciali. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 81 del codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica, direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indicherà puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini

- prestazionali che economici.
14. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi tranne nel caso in cui la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi, quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa ovvero su richiesta del subappaltatore e la natura del contratto lo consente. Il pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante avviene anche in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore.
  15. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. Il subappaltatore riconosce, altresì, ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il Direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
  16. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, il documento unico di regolarità contributiva sarà comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Per i contratti relativi a lavori, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicheranno le disposizioni di cui all'art.11 co.6 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
  17. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
  18. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D.lgs. n. 81/2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, della Legge n. 136/2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto

occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati che deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

19. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 saranno messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario sarà tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
20. Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il Direttore dei lavori, con l'ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:
  - a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante;
  - b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
  - c) registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
  - d) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni relative al subappalto di cui all'art.119 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

#### **Art.59 Procedimento di autorizzazione al subappalto e del cottimo**

1. La verifica circa l'esistenza dei presupposti di legge per l'autorizzazione al subappalto compete al Responsabile Unico del Progetto. Qualora sussistano i presupposti di legge l'autorizzazione non può essere diniegata sulla base di valutazioni discrezionali o soggettive della Stazione Appaltante.
2. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione (o al motivato diniego) al subappalto o al cottimo entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà (ai sensi dell'art.119 co.16 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.).

#### **Art.60 Responsabilità in materia di subappalto**

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il Direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'art. 92 del D.lgs. 81/08, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi

dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

4. Fermo restando quanto previsto all'Art.59 del presente Capitolato speciale, ai sensi dell'art.119 co.16 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.
5. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto, si applica l'art.18 lett.u) D.lgs. 9 aprile 2008 n.81, in materia di tessera di riconoscimento.
6. L'esecutore è tenuto ad inserire nel contratto di sub appalto le previsioni contenute dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di "tracciabilità dei flussi finanziari" ed inoltre è tenuto a verificare l'assolvimento da parte del sub appaltatore degli obblighi previsti dalla legge sopra citata.
7. La Stazione Appaltante potrà verificare il rispetto degli obblighi contenuti nel precedente comma da parte dell'Appaltatore e Subappaltatore.

#### **Art.61 Pagamento dei subappaltatori**

1. La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore, e su richiesta del subappaltatore ai sensi dell'art.119 co.11 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
2. La Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l'importo dei lavori eseguiti dagli stessi; l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.
3. I pagamenti al subappaltatore sono subordinati:
  - a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del subappaltatore, ai sensi dell'art.119 co.7 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36
  - b) all'acquisizione delle dichiarazioni di cui all'art.62 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, relative al subappaltatore;
  - c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
4. Se l'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non adempie a quanto previsto.
5. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente l'importo degli eventuali costi per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell'art.119 co.7 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
6. Ai sensi dell'art. 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore principale.
7. Ai sensi dell'articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato:

- a) all'emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d'appalto;
  - b) all'assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e formalmente comunicate all'appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;
  - c) alla condizione che l'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l'importo dello Stato di avanzamento di cui alla lettera) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;
  - d) all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente comunicata all'appaltatore.
8. La Stazione appaltante può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall'assenza di una o più d'una delle condizioni di cui al comma 6, nonché l'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all'articolo 1262, primo comma, del Codice civile.

#### **Art.62 Sub-forniture e relative comunicazioni**

1. Tutte forniture in cantiere con posa in opera e qualsiasi altro sub-contratto per l'esecuzione di prestazioni correlate all'appalto svolte da terzi in cantiere, non riconducibili tuttavia alla definizione di subappalto o cottimo ai sensi dell'art. 119 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36), sono soggette ad "informazione".
2. Per ciascun sub-contratto di cui al primo comma è fatto obbligo all'esecutore di comunicare alla Stazione Appaltante il nome del sub-contraente, il certificato della camera di commercio, l'importo del contratto e l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura sub-affidati.
3. La comunicazione di cui al comma 2 deve essere inviata al Responsabile Unico del Procedimento almeno cinque giorni lavorativi prima dell'effettivo svolgimento della prestazione oggetto di sub-affidamento.
4. Se la sub-fornitura prevede la presenza, anche solo temporanea, delle maestranze della ditta fornitrice in cantiere, dovranno essere assunte, da parte dell'affidatario, tutte le misure di sicurezza idonee per la salvaguardia della sicurezza dei lavoratori nell'area di cantiere, come sotto specificato.

#### **Art.63 Sicurezza nei cantieri dei sub-appaltatori e sub-fornitori**

1. I nominativi, le attività, gli importi e gli estremi di approvazione o comunicazione di tutti i sub-appalti e di tutte le sub-forniture dovranno essere trasmessi dal Responsabile Unico del Progetto nel caso di sua inerzia da parte dell'esecutore, al direttore lavori ed al Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione al fine di provvedere a quanto di competenza in materia di controllo delle maestranze e di salvaguardia della sicurezza del lavoro sul cantiere.
2. Non si potrà procedere all'attuazione dei sub-appalti o delle sub-forniture in cantiere se il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) e/o Piano Operativo della Sicurezza (POS) non sono stati adeguati e coordinati alla compresenza di più operatori, appartenenti a diverse imprese, nel medesimo cantiere.
3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria è responsabile del rispetto dei piani di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori (art. 97 D.lgs. n. 81/2008).
4. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 saranno messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario sarà tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le

imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

5. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il Direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione - art.119 co.12 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
6. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D.lgs. n. 81/2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, della Legge n. 136/2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati che deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

## ***Parte 10 CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO***

### **Art.64 Definizione controversie correlate ad aspetti tecnici e ai fatti**

1. Qualora nel corso dei lavori insorgano delle contestazioni tra il direttore lavori e l'esecutore circa aspetti tecnici che possono influire sulla loro regolare esecuzione, ne deve essere data immediata comunicazione al Responsabile Unico del Progetto.
2. Il Responsabile Unico del Progetto ha l'obbligo di convocare le parti entro quindici giorni dalla comunicazione al fine di promuovere in contraddittorio tra di loro l'esame della questione tecnica e la risoluzione della contrapposizione. La decisione del Responsabile Unico del Progetto è comunicata al direttore lavori e all'esecutore i quali hanno l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto dell'esecutore di iscriverne riserva nel registro di contabilità nei modi e nei termini di legge.
3. Se le contestazioni riguardano fatti o situazioni, il direttore lavori deve redigere un processo verbale delle circostanze contestate. Il verbale deve essere compilato in contraddittorio con l'esecutore o, mancando questi sia pure invitato, in presenza di due testimoni. In questo secondo caso copia del verbale è comunicata all'appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore lavori nel termine di 8 giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine stabilito, le risultanze deducibili dal verbale si intendono definitivamente accettate anche da parte dell'esecutore. Il processo verbale, con le eventuali osservazioni dell'esecutore, deve essere inviato al Responsabile Unico del Progetto.

### **Art.65 Collegi consuntivi**

1. Possono essere costituiti Collegi Consultivi tecnici per analizzare e/o risolvere aspetti di natura tecnica relativi all'esecuzione dell'appalto con tutti o parte dei compiti descritti dall'all. V.2 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto.

### **Art.66 Procedimento per il tentativo di accordo bonario applicato per le controversie di natura economica**

1. Qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili da parte dell'esecutore, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applica il

Pag. 69 a 88

- procedimento volto al raggiungimento di un accordo bonario, disciplinato dall'art. 210 co. 2-6 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
2. Tale procedimento riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento del suo avvio, e può essere reiterato per una sola volta quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1.
  3. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto.
  4. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del progetto attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.
  5. Per quanto attiene al procedimento ed agli ulteriori dettagli della procedura del tentativo di accordo bonario si rinvia all'art. 210 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

#### Art.67 Controversie di natura economica

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 210 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, sono devolute all'autorità giudiziaria competente essendo esclusa la competenza arbitrale.

#### Art.68 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. I lavori oggetto dell'appalto fanno riferimento al seguente **CPV: 45233140-2** - Lavori stradali. Il settore di riferimento dell'attività è individuato con codice **ATECO: 42.11.00** - Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali. Ai sensi dell'articolo 11 comma 2 e 41 comma 13 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, i Contratti Collettivi applicabili al personale dipendente impiegato nell'appalto risultano essere: **CCNL per gli addetti delle piccole e medie industrie Edili ed affini**; codice alfanumerico unico CNEL attribuito **F012 - F015 - F018**.
2. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
  - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
  - b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
  - c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

- d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
  - e) è obbligato a trasmettere al direttore lavori e al Responsabile dei Lavori, in coincidenza con l'inizio dei lavori e ad aggiornare successivamente, l'elenco nominativo delle persone presenti in cantiere che forniscono a qualsiasi titolo prestazioni lavorative per conto dell'azienda appaltatrice al fine del controllo del "lavoro nero" e/o irregolare, allegando copia delle pagine del libro matricola relative al personale dipendente occupato nel cantiere interessato e di eventuali contratti di lavoro interinale, parasubordinati e autonomi;
  - f) deve comunicare, alla locale Cassa Edile competente per territorio, i nominativi dei lavoratori, impegnati nel cantiere, comandati in trasferta e a quale Cassa Edile di provenienza sono iscritti;
  - g) deve trasmettere mensilmente copia della documentazione comprovante il pagamento della retribuzione al personale "prospetto paga" sia relativamente all'impresa appaltatrice che alle imprese subappaltatrici;
  - h) deve comunicare in caso di: Società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, le società consortili per azioni o a responsabilità limitata aggiudicatarie di opere pubbliche, ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici, prima della stipulazione del contratto o della convenzione, la propria composizione societaria ed ogni altro elemento di cui al D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187.
3. Ai sensi dell'art.11 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.
  4. In ogni momento il Direttore dei lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
  5. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
  6. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
  7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da **euro 100 (cento) ad euro 500 (cinquecento)** per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito

con la sanzione amministrativa da **euro 50 (cinquanta) a euro 300 (trecento)**. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

## **Art.69 Clausole sociali**

L'appaltatore è tenuto a garantire l'applicazione del contratto nazionale e territoriale \_\_\_\_\_ (ID Cnel \_\_\_\_\_).

Nell'ipotesi in cui l'appaltatore (o nel caso di RTI/Consorzio, un'impresa del RTI/Consorzio) sia un operatore economico che ha un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e inferiore a 50 opererà la seguente clausola: ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'Allegato II.3 al Codice, l'appaltatore è tenuto a consegnare al Comune committente una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La suddetta relazione dovrà essere trasmessa, altresì, alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La relazione di cui sopra, corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, dovrà essere consegnata al Comune, entro 6 mesi dalla stipula del contratto. La violazione del suddetto obbligo determina, ai sensi dell'art. 1, comma 6 dell'Allegato II.3 al Codice, l'applicazione della penale di cui al successivo articolo "Penali", nonché l'impossibilità di partecipare per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti gli investimenti pubblici.

Nel caso in cui l'appaltatore sia un RTI o Consorzio, l'obbligo di cui sopra sarà in capo a ciascuna impresa e/o consorziata che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e che non rientra nella classificazione di cui all'articolo 46 comma 1 del D.lgs. n. 198/2006

Nell'ipotesi di operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, opererà la seguente clausola ai sensi dell'art. 1, comma 3 dell'Allegato II.3 al Codice:

l'appaltatore è tenuto a consegnare al Comune committente una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi sui disabili di cui alla medesima legge n. 68/1999. A tal fine la Relazione dovrà contenere almeno quanto segue:

dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi ex art 17 della L n. 68/1999, con precisazione delle modalità di adempimento; tale dichiarazione dovrà essere resa anche dalle imprese che, pur avendo un numero di dipendenti pari a superiore a 15, non rientrano negli obblighi imposti dalla legge in quanto il numero dipendenti computabili nella quota ivi prevista risulta inferiore a 15, specificando per ciascun dipendente escluso dal computo, la tipologia di contratto e i criteri di computo utilizzati ai sensi dell'art. 4 della L. n. 68/1999;

nel caso di aziende con almeno 15 dipendenti, costituenti base di computo ai sensi della sopracitata legge, in alternativa a quanto sopra, può essere prodotto il prospetto informativo sui disabili inviato al competente Ufficio del Lavoro;

dichiarazione sull'assenza o presenza di eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'impresa nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione dovrà essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

La documentazione di cui sopra, corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della relazione alle rappresentanze sindacali aziendali, dovrà essere consegnata al Comune, entro 6 mesi dalla stipula del

contratto. La violazione di tale obbligo comporta l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo "Penali". Nel caso in cui l'appaltatore sia un RTI o Consorzio, l'obbligo di cui sopra sarà in capo a ciascuna impresa e/o consorziata che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e che non rientra nella classificazione di cui all'articolo 46 comma 1 del D.lgs. n. 198/2006

L'appaltatore ha l'obbligo di assicurare una quota pari ad almeno il 30% per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione dell'appalto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, destinata all'occupazione giovanile e del 30% all'occupazione femminile, come previsto dell'art. 1, comma 4, dell'Allegato II.3 e come meglio disciplinato dalle Linee Guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC, come da Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Pari Opportunità, pubblicato in data 30/12/2021. In caso di violazione del suddetto obbligo, verranno applicate le penali di cui al relativo articolo. A tal fine l'appaltatore dovrà produrre, 6 mesi prima della scadenza del contratto, apposita dichiarazione, con l'eventuale documentazione a supporto, contenente le informazioni relative alle eventuali assunzioni effettuate durante il periodo di vigenza del contratto con indicazione del numero di persone assunte e relativa indicazione di età e genere o le eventuali motivazioni che non hanno reso possibile l'adempimento dei suddetti impegni così come assunti.

#### **Art.70 Penali per l'inadempimento dell'appaltatore di cui alle clausole sociali**

In caso di mancato o parziale invio della documentazione richiesta sopra, (Nell'ipotesi in cui l'appaltatore sia un operatore economico che ha un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e inferiore a 50 ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'Allegato II.3 al Codice ), l'appaltatore sarà tenuto a corrispondere, ai sensi dell'art. 1, comma 6 dell'Allegato II.3 al Codice una penale pari a Euro 5.000. Il mancato adempimento dell'invio della documentazione richiesta entro 30 giorni dall'applicazione della penale comporta l'applicazione di una ulteriore penale del medesimo importo ogni trenta giorni di ritardo fino ad avvenuto adempimento e comunque, a parziale deroga di quanto previsto dall'articolo relativo alle penali, per un importo complessivo non superiore al 20% del valore del contratto.

In caso di mancato o parziale invio della documentazione richiesta sopra (Nell'ipotesi di operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti ai sensi dell'art. 1, comma 3 dell'Allegato II.3 al Codice (ovvero la certificazione e relazione disabili) l'appaltatore sarà tenuto a corrispondere, ai sensi dell'art. 1, comma 6 dell'Allegato II.3 al Codice, una penale pari a Euro 5.000. Il mancato adempimento dell'invio della documentazione richiesta entro 30 giorni dall'applicazione della penale comporta l'applicazione di una ulteriore penale del medesimo importo ogni trenta giorni di ritardo fino ad avvenuto adempimento e comunque, a parziale deroga di quanto previsto sopra e nel contratto, per un importo complessivo non superiore al 20% del valore del contratto.

In caso di mancato o parziale invio della documentazione richiesta sopra (ovvero la riserva di una quota pari al 30% a occupazione giovanile e femminile in caso di nuove assunzioni per esecuzione del contratto) l'appaltatore sarà tenuto a corrispondere, ai sensi dell'art. 1, comma 6 dell'Allegato II.3 al Codice, una penale pari a Euro 5.000. Il mancato adempimento dell'invio della documentazione richiesta entro 30 giorni dall'applicazione della penale comporta l'applicazione di una ulteriore penale del medesimo importo ogni trenta giorni di ritardo fino ad avvenuto adempimento e comunque, a parziale deroga di quanto previsto sopra e nel contratto in merito alle penali per un importo complessivo non superiore al 20% del valore del contratto

Ove comunque dalla documentazione prodotta risulti che l'appaltatore non ha rispettato la quota di assunzione giovanile/femminile ne abbia dato adeguata motivazione dell'inadempimento, il Comune si riserva di

adottare i provvedimenti che riterrà più opportuni nonché di segnalare l'inadempimento alle Autorità Competenti.

## **Art.71 Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)**

1. L'esecutore è tenuto a garantire alla Stazione Appaltante che il Documento Unico di Regolarità contributiva (D.U.R.C.), da richiedersi a norma di legge, sia emesso dagli organi competenti con esito positivo in occasione dei seguenti stadi del procedimento di esecuzione delle opere oggetto di appalto:
  - a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva resa a dimostrazione del possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 52 co.1 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
  - b) per l'aggiudicazione del contratto;
  - c) per la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali;
  - d) per il rilascio delle autorizzazioni al subappalto;
  - e) per la stipula del contratto;
  - f) per il pagamento di anticipazioni dei SAL;
  - g) il certificato di collaudo / di regolare esecuzione e per il pagamento del saldo finale
2. Il DURC è acquisito d'ufficio attraverso strumenti informatici dalla Stazione appaltante a condizione che l'appaltatore e, tramite esso, i subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni:
  - il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
  - la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
  - per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
  - per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
  - per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.
3. Ai sensi dell'articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di collaudo / di regolare esecuzione.
4. Ai sensi dell'art.11 co.6 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante, in assenza di regolarizzazione tempestiva:
  - a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
  - b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli Art.29 e Art.30 del presente Capitolato Speciale;
  - c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori;
  - d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli Art.29 e Art.30 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
5. Nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante

pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

## **Art.72 Risoluzione del contratto**

1. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore con le procedure di cui all'art.122 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. in particolare se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
  - a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;
  - b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
  - c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di esclusione di cui all'art. 94 co.1 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., sia per quanto riguarda i settori ordinari, sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione.
  - d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice dei contratti.
  - e) l'inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale ai sensi dell'art 92 del D.lgs. n.81/2008 e s.m.i.;
  - f) il subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione delle norme regolanti il subappalto.
2. Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora:
  - a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
  - b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
3. In base a quanto previsto in materia di informativa antimafia dagli articoli 88, comma 4 ter e 92, comma 4, del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.
4. Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il Direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14.D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.
5. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 4, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in

- contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.
6. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
  7. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.  
 In alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'art.106 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, pari all'1 per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.
  8. Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dalla Stazione appaltante la comunicazione della decisione assunta sarà inviata all'appaltatore nelle forme previste dall'art. 10 All. II.14 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
  9. In contraddittorio fra la Direzione lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, si procederà quindi alla redazione del verbale di stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, all'accertamento di quali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo.
  10. Nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi o l'insolvenza dell'esecutore anche in caso di concordato con continuità aziendale ovvero di autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa, non possa procedere con il soggetto designato, né, in caso di esecutore plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento designato, ove in possesso dei requisiti adeguati ai lavori ancora da realizzare, la stazione appaltante, opera secondo le disposizioni di cui all'art. 10 All. II.14 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, e procede secondo una delle seguenti alternative modalità:
    - a) prosecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione, di altri enti o società pubbliche nell'ambito del quadro economico dell'opera;
    - b) interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato;
    - c) indice una nuova procedura per l'affidamento del completamento dell'opera;
    - d) propone alle autorità governative la nomina di un commissario straordinario per lo svolgimento delle attività necessarie al completamento dell'opera ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e contrattuali originariamente previsti, l'impresa subentrante, ove possibile e compatibilmente con la sua organizzazione, prosegue i lavori anche con i lavoratori dipendenti del precedente esecutore se privi di occupazione.

Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche in caso di ritardo dell'avvio o dell'esecuzione dei lavori, non giustificato dalle esigenze descritte negli Art.19 e Art.20 del CSA, nella sua compiuta realizzazione per un numero di giorni pari o superiore a un decimo del tempo previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera e, comunque, pari ad almeno trenta giorni per ogni anno previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera.

### **Art.73 Obblighi di ripiegamento dell'appaltatore successivi alla risoluzione**

1. Nel caso di risoluzione del contratto l'esecutore dovrà provvedere, ai sensi dell'art. 122 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dal Responsabile Unico del Progetto o dal direttore lavori con la comunicazione di risoluzione, (o con successiva ed autonoma comunicazione). Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione Appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La Stazione Appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fidejussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'art. 106 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'esecutore di agire per il risarcimento dei danni.

### **Art.74 Rapporti economici nel caso di esecuzione d'ufficio**

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 124 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, le stazioni appaltanti interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture, se tecnicamente ed economicamente possibile.
2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta; Le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che il nuovo affidamento avvenga alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.
3. Le procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione sono regolate dall'art. 124 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36

### **Art.75 Recesso**

1. Ai sensi dell'art. 123 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, alla Stazione Appaltante è riconosciuto il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto d'appalto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato secondo quanto previsto dall'art. 10 All. II.14 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
2. L'esercizio del diritto di recesso dovrà essere preceduto da formale comunicazione all'esecutore da darsi con un preavviso da parte del Responsabile Unico del Progetto non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo dell'opera parzialmente eseguita.
3. I materiali il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del comma 1 sono soltanto quelli già accettati dal direttore lavori prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 2. La Stazione Appaltante può trattenere le opere provvisoriale e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'esecutore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

4. Nell'ipotesi di cui al presente articolo l'esecutore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

## **Parte 11 ULTIMAZIONE LAVORI**

### **Art.76 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione**

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il Direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione da parte della Stazione appaltante.
4. Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'appaltatore non ha consegnato alla DL le certificazioni e i collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori. La DL non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui al comma 1, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all'Art.30.

### **Art.77 Termini per il collaudo e per l'accertamento della regolare esecuzione**

1. Il certificato di collaudo provvisorio / Certificato di Regolare Esecuzione è emesso entro il termine perentorio di **6 (sei) mesi** i dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. Trova applicazione la disciplina di cui all'art. 116 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.
3. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.
4. Ai sensi dell'art.26 All. II.14 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, La stazione appaltante, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di collaudo per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'art.34 All. II.14 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36. Il provvedimento di cui al primo periodo è notificato all'appaltatore.

5. Finché all'approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo collaudo.

#### **Art.78 Presa in consegna dei lavori ultimati**

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate, anche nelle more del collaudo, con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario di cui all'Art.77, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla DL.
2. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L'appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall'Art.76, comma 3.

#### **Parte 12 NORME FINALI**

#### **Art.79 Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore**

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al regolamento generale e al presente capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
  - a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
  - b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante. In merito alla movimentazione dei materiali derivante dagli scavi l'appaltatore dovrà presentare **"il piano di gestione delle terre e rocce di scavo"** al fine di attestare il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti per riqualificare i materiali derivanti dagli scavi in modo sostenibile e conforme alle normative vigenti;
  - c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;

- d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
- e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
- f) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
- g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
- h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- k) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al direttore lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
- l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;
- n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le

- finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
- p) l'ideale protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
  - q) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
  - r) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
  - s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del direttore lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura.
  - t) provvedere agli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso l'ufficio comunale competente e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata;
  - u) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione appaltante;
  - v) ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM dell'1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
  - w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
  - x) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;
  - y) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con la direzione lavori e con il coordinatore della sicurezza;
  - z) installare idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi;
  - aa) **resta in carico all'impresa, salvo diversa espressa indicazione della Direzione lavori del CSE, la fornitura e posa di tutta la segnaletica stradale di cantiere per l'esecuzione dei lavori, compreso il mantenimento in efficienza, per tutto il periodo di durata dei lavori, in conformità alle disposizioni vigenti, e se del caso, anche gli eventuali impianti semaforici e/o altre segnalazioni luminose richieste dalla stazione appaltante;**
  - bb) installare idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi;
  - cc) la fornitura di fotografie delle opere in corso, in numero e dimensioni idonei a documentare tutte le lavorazioni realizzate, fermo restando ulteriori e specifiche richieste che potranno essere avanzate dalla Direzione Lavori;
  - dd) l'Appaltatore è tenuto ad effettuare a proprie spese, nel corso dell'esecuzione dei lavori, le indagini di controllo e verifica che la Direzione dei Lavori o l'organo di collaudo riterranno necessarie, anche ai

- sensi del D.M. 11 marzo 1988 e s.m., nonché a controllo dei materiali impiegati o da impiegarsi (acciaio, leganti e conglomerati cementizi e bituminosi, miscele inerti e quanto altro aggiudicato opportuno dalla Direzione Lavori). La Direzione Lavori o l'organo di collaudo possono stabilire che talune prove siano effettuate avvalendosi di Istituti e Laboratori di prova, ufficialmente riconosciuti, con oneri a carico dell'Appaltatore;
- ee) costituisce onere a carico dell'Appaltatore, perché da ritenersi compensato nel corrispettivo d'appalto e perciò senza titolo a compensi particolari, provvedere con la necessaria tempestività, di propria iniziativa o, in difetto, su sollecitazione della Direzione dei Lavori, alla preventiva campionatura di materiali, semilavorati, componenti etc., accompagnata dalla documentazione tecnica (analisi di laboratorio) atta a individuarne caratteristiche e prestazioni e la loro conformità alle norme di accettazione e, ove necessario, dai rispettivi calcoli giustificativi, ai fini dell'approvazione, prima dell'inizio della fornitura, da parte della stessa Direzione dei Lavori, mediante apposito ordine di servizio. I campioni e le relative documentazioni accettati e, ove del caso, controfirmati dal Direttore dei lavori e dal rappresentante dell'Appaltatore, devono essere conservati fino a collaudo nei locali messi a disposizione dell'Appaltante da parte dell'Appaltatore medesimo;
- ff) la protezione delle opere: l'Impresa dovrà provvedere all'idonea protezione dagli agenti atmosferici, anche mediante capannoni, di quei lavori le cui operazioni dovranno essere eseguite all'asciutto e/o al riparo e all'adozione di ogni provvedimento necessario per evitare di pregiudicare il risultato e l'efficacia di dette operazioni, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo del risarcimento di eventuali danni conseguenti a mancato o insufficiente rispetto della presente prescrizione;
- gg) la Direzione del cantiere: l'Appaltatore dovrà affidare, per tutta la durata dei lavori, la direzione del cantiere ad un tecnico abilitato iscritto agli albi professionali, e dovrà altresì assumere tecnici esperti e idonei per tutta la durata dei lavori, in modo che gli stessi possano essere condotti con perizia e celerità secondo le direttive dell'Ufficio Dirigente. L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo del Direttore del cantiere e l'accettazione di questi; dovrà inoltre comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante ogni sostituzione che si dovesse verificare. Inoltre, l'Appaltatore è tenuto a specificare se il Direttore di cantiere svolge anche le mansioni di Responsabile della sicurezza ovvero, se tale compito è stato affidato a un soggetto distinto, l'Appaltatore ha l'obbligo di comunicarne il nominativo nonché l'accettazione per iscritto da parte dello stesso affidatario;
- hh) denunciare all'Ente appaltante le scoperte che venissero effettuate nel corso dei lavori di tutte le cose di interesse archeologico, storico, artistico, paleontologico, ecc. o soggette comunque alle norme del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n° 490. L'Ente appaltante ha soltanto la figura di scopritore, nei confronti dello Stato, coi connessi diritti e obblighi. L'Appaltatore dovrà provvedere alla conservazione temporanea delle cose scoperte, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute in attesa degli accertamenti della competente autorità, al loro prelevamento e trasporto, con le necessarie cautele e alla loro conservazione e custodia in adatti locali, dopo che la Sovrintendenza competente ne avrà autorizzato il trasporto. L'Ente appaltante sarà tenuto al rimborso delle spese verso l'Appaltatore a norma dell'art. 35 del D.M. n° 145/2000;
- ii) assicurare in ogni momento l'esercizio della strada nei tratti della medesima interessati dalla sistemazione in sede;
- jj) espletare tutte le pratiche e sostenere tutti gli oneri per l'occupazione temporanea e definitiva delle aree pubbliche o private, diverse o maggiori rispetto a quelle previste nel progetto allegato al contratto, occorrenti per le strade di servizio per l'accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per cave di prestito, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione dei Lavori, per cave e per tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori;
- kk) l'Impresa è obbligata a richiedere l'assistenza delle società di gestione e/o proprietarie dei sottoservizi

- qualora fossero interrati nella zona interessata dai lavori e dovrà adottare tutte le cautele e gli accorgimenti tecnici che saranno suggeriti dalle predette Società affinché siano evitati danneggiamenti, senza per questo avanzare richieste di indennizzi o di ulteriori compensi, anche qualora ciò incida sulla programmazione dei lavori e sulla organizzazione e produttività del cantiere;
- ll) l'Impresa è obbligata al mantenimento del transito sulle vie pubbliche e private interessate alle lavorazioni, nonché al mantenimento degli scoli delle acque e delle canalizzazioni esistenti;
- mm) l'Appaltatore deve adottare nell'esecuzione dei lavori, tutti i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni alle proprietà pubbliche e private. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Appaltatore, restandone sollevata l'Amministrazione ed il personale della stessa preposto a direzione e sorveglianza;
- nn) l'Appaltatore deve produrre, dopo la fine lavori gli eventuali disegni "as built" delle parti impiantistiche e meccaniche dell'opera eventualmente realizzata, in formato PDF firmati digitalmente e in formato editabile dwg. La mancata produzione dei predetti disegni sospende la liquidazione del saldo;
- oo) tutti gli oneri specificati nei precedenti commi si intendono compensati nel prezzo contrattuale.
2. L'appaltatore è tenuto al rispetto della normativa relativa alla c.d. patente a punti (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti prevista dall'art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008).
  3. Non sono tenute al possesso della patente le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.
  4. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto e l'oggetto del lavoro affidato. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
  5. Il sub-affidatario dovrà fornire adeguata documentazione in merito al possesso della c.d. patente a crediti, obbligatoria a partire dal 1/10/2024 ai sensi dell'art. 27 del D.L. 81/2008 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti), dal Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali del 18 settembre 2024 n. 132 e dalla Circolare dell'INL n. 4 del 23/09/2024. La presentazione della domanda dovrà avvenire, come indicato dal comma 3 del predetto art.27 del D.L. 81/2008, seguendo le direttive del Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali del 18 settembre 2024 n. 132. In caso di mancanza o difformità rispetto la documentazione presentata verranno applicate sanzioni penali come stabilito dai commi 4) e 11) dell'art.27 del D.L. 81/2008.
  6. Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
  7. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

8. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell'utile d'appaltatore.
9. Se i lavori di ripristino o di rifacimento di cui al comma 4, sono di importo superiore a 1/5 (un quinto) dell'importo contrattuale, trova applicazione l'art.120 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
10. L'appaltatore è altresì obbligato:
  - a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato non si presenta;
  - b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito dopo la firma di questi;
  - c) a consegnare alla DL, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
  - d) a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla DL.
11. L'appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla DL su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della DL, l'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa DL.
12. L'appaltatore deve produrre alla DL un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della DL. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

## **Art.80 Conformità agli standard sociali**

1. L'appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi in conformità all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto.
2. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformità ai predetti standard, l'appaltatore è tenuto a:
  - a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;
  - b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

- c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalla Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;
  - d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
  - e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
4. Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante può chiedere all'appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012.
5. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all'articolo 23 comma 1, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

#### **Art.81 Badge elettronico di cantiere**

- L'Appaltatore e tutti gli eventuali subappaltatori sono tenuti a garantire, per l'intera durata dei lavori, l'utilizzo del badge elettronico di cantiere da parte di tutto il personale operante nell'area di cantiere, in conformità alle disposizioni introdotte dall'art. 3 del D.L. 31 ottobre 2025, n. 159, convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2025, n. 198, nonché ai relativi provvedimenti attuativi.
- Il badge, anche in formato digitale, dovrà consentire l'identificazione univoca del lavoratore, la tracciabilità degli accessi e delle presenze in cantiere e contenere le informazioni previste dalla normativa vigente, comprese quelle relative al datore di lavoro, all'eventuale autorizzazione al subappalto e agli ulteriori dati richiesti dagli organi di vigilanza.
- L'Appaltatore è responsabile dell'adozione e della corretta gestione del sistema di rilevazione, assicurando la disponibilità e l'aggiornamento dei dati, la loro conservazione secondo la normativa in materia di protezione dei dati personali e la piena collaborazione con la Stazione Appaltante, il Coordinatore per la Sicurezza e gli organi di controllo.
- L'inosservanza degli obblighi previsti dalla presente clausola costituisce grave inadempimento contrattuale e può comportare l'applicazione delle penali previste dal contratto, fatti salvi i provvedimenti e le sanzioni previsti dalla normativa vigente.

#### **Art.82 Patente a punti**

- L'Appaltatore, nonché tutti i subappaltatori e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili oggetto dell'appalto, sono tenuti al possesso della patente a crediti prevista dall'art. 27 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., secondo le modalità e i requisiti stabiliti dalla normativa vigente. Prima dell'accesso al cantiere, l'Appaltatore dovrà verificare e documentare il possesso della patente da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi coinvolti nell'esecuzione dei lavori, nonché la permanenza dei requisiti richiesti per il suo mantenimento.
- La Stazione Appaltante, il Direttore dei Lavori e il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione potranno richiedere in qualsiasi momento la documentazione comprovante il possesso della patente e il

relativo punteggio disponibile. L'assenza della patente, il mancato possesso del punteggio minimo previsto dalla normativa o l'eventuale sospensione della stessa costituiscono causa ostativa all'accesso e alla permanenza in cantiere delle imprese o dei lavoratori autonomi interessati.

L'Appaltatore resta responsabile della verifica preventiva e continuativa della regolarità dei soggetti impiegati nell'esecuzione dell'appalto e risponde di ogni conseguenza derivante dall'impiego di operatori economici privi dei requisiti prescritti dalla normativa vigente.

L'impiego in cantiere di imprese o lavoratori autonomi privi della prescritta patente a crediti o del punteggio minimo richiesto dalla normativa costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima la Stazione Appaltante ad adottare i provvedimenti previsti dal contratto, compresa la sospensione delle lavorazioni interessate, l'applicazione delle penali contrattuali e ogni ulteriore misura consentita dalla legge.

### Art.83 Materiali di scavo e di demolizione

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
2. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati "in sito", a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
- 2a. In alternativa, su disposizione della direzione dei lavori, i materiali provenienti dalle escavazioni potranno essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi, a seguito di presentazione di opportuna documentazione di avvenuto conferimento.
3. Di norma i materiali provenienti dalle demolizioni - **asfalto fresato** (CER 17.03.02) - dovranno essere trasportati presso impianti di produzione, per il riuso dei materiali, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti per l'asfalto fresato, a seguito di presentazione di opportuna documentazione di avvenuto conferimento.
- 3a. In alternativa, su disposizione della direzione dei lavori, i materiali provenienti dalle demolizioni - **asfalto fresato** (CER 17.03.02) - potranno essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti per l'asfalto fresato, a seguito di presentazione di opportuna documentazione di avvenuto conferimento.
4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
5. È fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, come prescritto al paragrafo 2.6.4, Rinterri e riempimenti, DM MITE 23 giugno 2022.

### Art.84 Custodia del cantiere

1. È a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

#### **Art.85 Cartello di cantiere**

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito il cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 150 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'art. 12 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.
2. Nel cartello di cantiere devono essere indicati la Stazione Appaltante, l'oggetto dei lavori, gli importi dei lavori, i costi della sicurezza, i nominativi dell'Impresa, dell'Assistente ai lavori, dei coordinatori per la sicurezza, nonché, ai sensi dall'art.119 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, i nominativi delle imprese subappaltatrici.
3. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate, è fornito in conformità al modello di cui alla allegata tabella «B».
4. Il cartello di cantiere deve indicare anche i nominativi delle eventuali imprese subappaltatrici.

#### **Art.86 Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto**

1. Se il contratto è dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo).
2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

#### **Art.87 Disciplina antimafia nel caso di subappalto a cascata**

1. Il subappalto a cascata, come già indicato al precedente Art.59 comma 6, non è ammesso.

#### **Art.88 Patto di inderogabilità**

1. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato ad accettare e a rispettare i seguenti patti di integrità che l'appaltatore medesimo ha dichiarato di conoscere:
  - a) patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali - REGIONE LOMBARDIA- approvato con DGR n. 1751 del 17/06/2019.
2. Gli atti di cui al comma 1 costituiscono parte integrante del presente Capitolato; costituiscono altresì, per le parti che riguardano le fasi esecutive posteriori alla scelta del contraente, parte integrante del successivo contratto d'appalto anche se non materialmente allegati.
3. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.
4. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato infine, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato con d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell'articolo 2, comma 3 dello stesso d.P.R.

#### **Art.89 Spese contrattuali, imposte, tasse**

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali;
  - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
  - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
  - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento del contratto ai sensi dell'art.18 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 l'aggiudicatario, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, deve rimborsare alla Stazione appaltante.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
  3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.
  4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
  5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

#### **Art.90 Riprese video-fotografiche**

1. L'appaltatore, durante lo svolgimento dei lavori, è tenuto ad eseguire le opportune riprese video-fotografiche dei singoli interventi, attestanti gli interventi stessi.
2. La realizzazione delle riprese video-fotografiche sarà necessaria per la valutazione e misurazione delle opere nonché per la liquidazione dei pagamenti da parte della Direzione Lavori.

#### **Art.91 Implementazione sistema gestionale dell'esecuzione del contratto**

Nel corso dell'appalto, la stazione appaltante potrà disporre l'utilizzo di software gestionali online, per migliorare e semplificare la gestione e l'esecuzione dell'appalto. **L'impresa sin dalla partecipazione alla gara si impegna di aderire ed utilizzare** l'eventuale piattaforma di gestione online che sarà predisposta a cura dell'Amministrazione Provinciale. La piattaforma digitale rappresenterà un'interfaccia tra Impresa e l'ufficio di direzione lavori, permettendo di gestire gli ordini di lavoro mediante l'inserimento di dati e informazioni inerenti agli interventi, sfruttando il sistema di geo-localizzazione per circoscrivere il sito in cui si effettueranno le attività. Sarà cura dell'impresa dotare il personale operativo in cantiere di dispositivi elettronici connessi (smartphone, tablet...) per l'inserimento dei dati richiesti dall'Amministrazione Provinciale.